

CCXLIV SEDUTA

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 1955

Presidenza del Vice Presidente BO

INDICE

Congedi Pag. 9774

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione 9774
 Approvazione da parte di Commissioni permanenti 9774
 Rimessione all'Assemblea 9775
 Trasmissione 9774

« Disposizioni relative alle generalità e ad accertamenti e norme amministrative » (9) (Di iniziativa della senatrice Merlin Angelina); « Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti » (218) (Di iniziativa del deputato Dal Canton Maria Pia) (Approvato dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione del nuovo testo, così intitolato: « Modificazioni all'ordinamento dello stato civile e norme di applicazione » [9-218]):

PRESIDENTE 9775 e *passim*
 AGOSTINO 9775, 9780, 9784, 9788
 AZARA 9776
 BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 9792
 DE LUCA Carlo 9776
 DE LUCA Luca 9793
 MERLIN Angelina 9777, 9783
 MONNI 9793
 NACUCCHI 9781, 9787, 9791
 PASQUALI 9782, 9792
 ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 9776 e *passim*
 ROMANO Antonio, *relatore* 9777 e *passim*
 TERRACINI 9791, 9793
 ZOLI 9776 e *passim*

« Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1955, n. 1, concernente la proroga del termine di sospensione della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e degli altri titoli di credito aventi forza esecutiva, pagabili da debitori residenti in alcuni Comuni della provincia di Salerno » (907) (Approvazione):

PANNULLO, *relatore* Pag. 9795
 ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 9795

« Disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri » (231) (Di iniziativa dei senatori Santero e Zelioli Lanzini) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 9799 e *passim*
 ALBERTI 9807
 ANGRISANI 9796, 9808, 9812, 9816
 BOCCASSI 9801, 9808, 9815, 9816
 MASTROSIMONE 9803
 MONNI 9802
 NACUCCHI 9817
 PERRIER 9804
 SANTERO 9798, 9808, 9812
 TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica* 9805 e *passim*
 TRABUCCHI 9811
 ZELIOLI LANZINI, *relatore* 9805 e *passim*

Interrogazioni:

Annunzio 9818

La seduta è aperta alle ore 16.

RUSSO LUIGI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Zanotti Bianco per giorni 4.

Non essendovi osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti ad elevare da quattro a cinque miliardi il mutuo concesso all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali, in esecuzione della legge 16 giugno 1951, n. 530 » (938);

« Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la costruzione di caserme per le forze di polizia » (939);

« Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (940);

« Modificazioni alla legge 30 maggio 1932, n. 720, contenente provvidenze per la costruzione ed il riattamento di sili e magazzini da cereali » (941);

« Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori in Italia » (942), d'iniziativa dei deputati Buttè e Calvi.

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge, di iniziativa dei senatori Giardina, Cadorna, Spagnoli, Piechele, Lamberti, Cornaggia Medici, Romano Antonio, De Luca Angelo, Salomone, Ciasca, Elia, Bussi, Sibille, Tirabassi, Russo Luigi, Benedetti, Riccio e Sanmartino:

« Concessione di un contributo straordina-

rio al Comitato nazionale per le onoranze ad Antonio Rosmini, nel primo centenario della sua morte » (937).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Elevazione del limite delle spese facoltative per bilanci provinciali e comunali » (31), d'iniziativa del senatore Longoni;

« Proroga del termine di durata dell'ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 9 luglio 1954, n. 431 » (910), d'iniziativa del deputato Agrimi;

3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie):

« Spesa di lire 132.000.000 per i lavori di completamento della " Casa d'Italia " in Buenos Ayres » (675);

« Partecipazione italiana all'Agenzia Libica di pubblico sviluppo e stabilizzazione con sede a Tripoli » (757);

« Elevazione a lire 150.000.000 del contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.) » (883);

« Acquisto di marmo da offrire in dono alla Nazione cilena per l'erezione di un monumento in Santiago allo statista Arturo Alessandri » (901).

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Integrazione della legge 13 giugno 1952, n. 694, concernente la statizzazione della Fa-

coltà di agraria dell'Università di Catania » (702), d'iniziativa del senatore Condorelli;

« Estensione del ruolo speciale transitorio al personale delle scuole e degli istituti pareggiati » (803), d'iniziativa dei deputati Resta e Gotelli Angela;

« Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, concernente il riordinamento dei corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione (Consiglio superiore delle antichità e belle arti) » (837), d'iniziativa dei deputati Franceschini Francesco ed altri;

9^a Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari » (817).

Rimessione di disegni di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che un quinto dei componenti della 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), nella seduta di stamane, ha chiesto, ai sensi del primo comma dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge: « Pubblicazione integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A. » (810), d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri, già deferito all'esame e all'approvazione di detta Commissione, sia invece discusso e votato dall'Assemblea.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Disposizioni relative alle generalità e ad accertamenti e norme amministrative » (9), di iniziativa della senatrice Merlin Angelina; « Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti » (218), di iniziativa del deputato Dal Canton Maria Pia (Approvato dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati) e approvazione, con modificazioni, del nuovo testo proposto dalla Commissione, così intitolato: « Modificazioni all'ordinamento dello stato civile e norme di applicazione » (9-218).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Disposizioni relative alle generalità e ad accertamenti e norme amministrative », di ini-

ziativa dell'onorevole Merlin Angelina, e: « Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti », di iniziativa del deputato Dal Canton Maria Pia.

Il Senato ricorderà che nella seduta del 2 dicembre fu deliberato il rinvio dei due disegni di legge alla Commissione per la redazione di un nuovo testo basato sui principi esposti nella relazione di maggioranza. La discussione odierna avrà luogo sul nuovo testo presentato dalla Commissione.

Nei limiti che ora ho precisato, è iscritto a parlare il senatore Giardina.

Non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 71 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il cognome, nonchè, con apposita annotazione marginale, un nome per il padre ignoto e un nome ed un cognome per la madre ignota ».

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Agostino. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Sostituire le parole: " ignoto " e " ignota " rispettivamente con le altre: " non conosciuto " e " non conosciuta " ».

« Conseguentemente operare la stessa sostituzione negli altri articoli ».

PRESIDENTE. Il senatore Agostino ha facoltà di illustrare questo emendamento.

AGOSTINO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, ho proposto questo emendamento di pura forma per rispettare il linguaggio del legislatore usato nel regio decreto 9 luglio 1919, n. 1238, ove non si adot-

ta l'espressione « ignoto », « ignota ». È un termine che non va: si dice « padre non conosciuto », « madre non conosciuta », « genitori non conosciuti », eccetera. Si adopera invece l'espressione: « figli di genitori ignoti » nell'articolo 345 del Codice civile; si tratta di una norma isolata, di cui non ci dobbiamo occupare, perchè noi non dobbiamo modificare il Codice civile. In altri articoli, al contrario, dello stesso Codice civile è detto: « figli dei quali non si conoscono i genitori ».

Quindi, per eliminare l'antipatica espressione di « ignoto » o « ignota », io ho proposto che si adottasse il termine: « non conosciuto » e « non conosciuta », perchè questo è il linguaggio che adotta il legislatore nel citato decreto; e credo che non vi possa essere opposizione da parte del Senato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

ZOLI. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Anche il Governo è favorevole.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Non trovo ragioni per oppormi, e nello stesso tempo non ne trovo per non oppormi, a quello che chiede il senatore Agostino. Dire « ignoto » o dire « non conosciuto » mi sembra sia dire la stessa cosa; in ogni modo, se egli ci tiene per regolarità formale, non ho motivi di oppormi.

Vorrei piuttosto fare una dichiarazione di voto sull'articolo in esame: io voterò contro per il semplicissimo motivo che non credo possa essere consentito — e questo sia detto con tutto il rispetto verso la deliberazione adottata dal Senato — che in un atto pubblico

si dicano delle cose false. L'atto pubblico ha infatti la funzione di accertare un fatto avvenuto, di affermare la verità; ora, proprio in contrasto con questa definizione essenziale dell'atto pubblico, si viene a dire, per l'atto di nascita: noi attribuiamo una paternità inventata, fittizia.

Non faccio questione di conseguenze: le conseguenze sono facilmente prevedibili, specialmente nelle grandi città. Ci possono essere casi di omonimia, casi infinitamente spiacevoli; ma non me ne preoccupo; mi preoccupo solo del principio e cioè che nella nostra legislazione si introduca un concetto che per me è una enormità, quello cioè di dichiarare che uno è figlio di un tizio che non esiste e di farlo registrare in un atto pubblico. Siamo d'accordo che c'è l'annotazione nella quale si precisa che l'atto è fittizio ecc., ecc. ma domani che ci sia l'estratto, il certificato, quella paternità risulterà come conseguente ad una non verità inserita in un atto pubblico. Perciò voterò contro.

AZARA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Dal momento che il testo del disegno di legge torna in Aula, io credo che, per quanto l'incarico avuto dalla Commissione sia stato dalla stessa svolto abbastanza bene, si possa sempre discutere qui per quel che riguarda la forma degli articoli, non la sostanza. In questo senso è la mia dichiarazione di voto: infatti il testo che ci ripresenta oggi la Commissione è indubbiamente soddisfacente per quasi tutti gli articoli, a mio modo di vedere, eccetto i primi tre. Scomparso il « fu », che denunciava o quanto meno faceva subito dubitare della legittimità della nascita, scomparire il marchio di origine contro cui io ho sempre lottato. Per gli illegittimi la formula, così come è stata approvata dalla maggioranza della Commissione va benissimo, ma non è altrettanto soddisfacente per le famiglie legittime, le quali, per effetto di questa formula possono incorrere in pericoli, in quanto ci si deve necessariamente affidare, nell'assegnazione dei nomi e cognomi agli illegittimi, alla pura

discrezionalità degli ufficiali dello stato civile che talvolta hanno idee curiose, per non dire capricciose. Questa è la ragione per cui io non posso votare a favore e neppure contro gli articoli 1, 2, 3. Mi asterrò, pertanto, dal votarli mentre voterò a favore degli altri che, secondo me, vanno bene.

MERLIN ANGELINA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN ANGELINA. Per le ragioni che ho esposte nel mio intervento sulla discussione generale, sono contraria agli articoli 1, 2, 3 e 4, che, a parere mio, costituiscono un espediente, il quale non risolve minimamente la spinosa questione dei figli illegittimi, anzi serve a complicarla. Ma, siccome so che, per destino, ho sempre... ragione dopo, sono certa che verrà il tempo in cui l'opinione pubblica ed anche la opinione dei colleghi, oggi favorevoli a questa risoluzione, si modificheranno. Tuttavia, poichè l'associazione degli illegittimi — e parlo qui a nome di essa — la quale conta ben due milioni di iscritti in Italia, attende una risoluzione che non è questa, ma comunque attende una risoluzione, io (e non per fare come Pilato, che si lavò le mani), dichiaro, indipendentemente da quello che vorranno fare i colleghi del mio Gruppo, che mi asterrò dal voto sui primi quattro articoli.

ROMANO ANTONIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO ANTONIO, *relatore*. Desidero far presente che il Senato ha approvato un ordine del giorno, che in certo qual modo ha precluso la questione posta dal senatore Azara, quando egli ha detto che la Commissione sarebbe andata oltre il mandato ricevuto.

PRESIDENTE. Senatore Romano, la questione è superata: non v'è materia per polemizzare.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Agostino, tendente a sostituire, nell'articolo 1

e conseguentemente negli altri articoli, le parole: « ignoto » e « ignota » rispettivamente con le altre: « non conosciuto » e « non conosciuta ». Questo emendamento è stato accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi la approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si intende che, ogni qualvolta ricorreranno negli articoli successivi le dizioni: « ignoto » e: « ignota », esse dovranno essere sostituite con le altre: « non conosciuto » o « non conosciuta ».

Si dia lettura dell'articolo 2.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 2.

All'articolo 73 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

« Quando nelle circostanze indicate nel secondo comma vi è riconoscimento da parte di uno solo dei genitori, l'ufficiale dello stato civile, con apposita annotazione marginale, attribuisce un nome ed un cognome per il genitore non conosciuto ».

DE LUCA CARLO. Ma questi genitori, sono sempre viventi?

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Negli atti di stato civile, senatore De Luca, i cittadini sono sempre viventi: non si annota mai « fu », ma sempre « di », quando si fa riferimento alla paternità.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo sul testo della Commissione.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si rimette al

testo della Commissione per questo come per gli altri articoli, sui quali non abbia però presentato degli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 3.

All'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

« L'ufficiale dello stato civile, con apposita annotazione marginale, impone inoltre al bambino un nome per il padre non conosciuto ed un nome ed un cognome per la madre non conosciuta ».

(È approvato).

Art. 4.

All'articolo 77 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente comma:

« L'ufficiale dello stato civile, con apposita annotazione marginale, impone inoltre al bambino un nome per il padre non conosciuto e un nome ed un cognome per la madre non conosciuta ».

(È approvato).

Art. 5.

Prima dell'ultimo capoverso dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è inserito il seguente comma:

« Il figlio naturale, riconosciuto da un solo genitore e che sia stato successivamente adottato, dev'essere indicato col solo cognome dell'adottante, e se l'adozione sia stata compiuta da entrambi i coniugi, col solo cognome del marito, e come figlio di essi. L'interessato, al raggiungimento della maggiore età, potrà richiedere di far constare la qualifica di figlio adottivo ».

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto di sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Prima dell'ultimo capoverso dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è inserito il seguente comma:

” Il figlio naturale, riconosciuto da un solo genitore e che sia stato successivamente adottato od affiliato, deve essere indicato col solo cognome dell'adottante o dell'affiliante e come figlio di questo; se sia stato adottato od affiliato da entrambi i coniugi deve essere indicato come figlio di essi e col solo cognome del marito.

” L'interessato, divenuto maggiorenne, potrà richiedere di far constare la qualità di figlio adottivo o di affiliato ” ».

L'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di svolgerlo.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La ragione che ha mosso il Governo a presentare questo emendamento si può dire che sia quella stessa che sostanzialmente ha mosso la Commissione a presentare l'articolo 5 sia pure in una forma più ridotta. In sostanza qui si vuole considerare la posizione speciale del figlio naturale che è stato riconosciuto da un solo genitore e che sia stato successivamente adottato; così diceva il testo della Commissione, e noi desideriamo aggiungere anche: affiliato. Questa disposizione mi sembra una delle più attese nell'insieme delle disposizioni presentate per la riforma della legislazione sullo stato civile in questa materia. È il caso comune, quello del figlio naturale che è stato riconosciuto da un solo genitore e che successivamente viene adottato, e noi aggiungiamo affiliato, sì che, se in base ad un riconoscimento già avvenuto si dovesse impedire che sia inibita la possibilità della sostituzione del cognome, praticamente si verrebbe a deludere l'attesa della maggior parte degli illegittimi raccolti da una famiglia diversa da quella originaria e che intende dar loro il suo cognome. Questa necessità era stata già intesa dalla Commissione che si era arrestata alla sola ipotesi della adozione. È sembrato al Governo che non fosse da escludere anche quella della affiliazione perchè, ripeto, essa costituisce il caso più

semplice e più comune. Infatti, ordinariamente si ricorre all'affiliazione a prevalenza della adozione.

Non è sembrata troppo calzante l'osservazione contenuta nella relazione, in cui si dice che non si è voluto tener presente l'istituto della affiliazione perchè l'articolo 408 del Codice civile dispone che trattandosi di figlio naturale riconosciuto il cognome dell'affiliante può soltanto essere aggiunto a quello del minore. Questa osservazione che si fa in tema di affiliazione si può ripetere anche in tema di adozione perchè vi è un altro articolo del Codice civile, l'articolo 299, dove, sia pure in forma negativa, si dispone che il figlio naturale può solo aggiungere e non sostituire il proprio cognome con quello dell'adottante. Volendo venire incontro all'istanza di tutelare la continuità della così detta famiglia adottiva come del vincolo dell'affiliazione, sembra che sia nell'uno che nell'altro caso non si possa fare a meno di intaccare il Codice civile. Si potrebbe osservare, altresì, che gli articoli 410 e 411, contemplando la revoca dell'affiliazione, incidono sulla materia in esame. È ovvio come non si debbano modificare quelle norme e che il cognome dell'affiliato debba ritornare a quello originario ove l'affiliazione sia revocata.

Ciò premesso, a me pare che questa modificazione abbastanza tormentata della norma dell'articolo 186 sia meglio inquadrata nella disposizione presentata dal Governo.

A proposito della modificazione di questo articolo 186 forse non sarà inopportuno rifare un quadro delle modifiche che esso ha subito, perchè mi sembra che da una ricostruzione cronologica di tali modifiche si debba dedurre che effettivamente si possa o si debba giungere alla norma così come proposta dalla Commissione ed integrata dalla nuova formulazione data dal Governo.

L'articolo 186 nella originaria dizione prevedeva, in tema di adozione e di affiliazione di figli illegittimi, che il figlio naturale non riconosciuto o non legittimato, o riconosciuto successivamente all'adozione o affiliazione portasse il solo cognome dell'adottante con l'aggiunta però della qualifica di figlio adottivo o affiliato. Questa era la disposizione dell'articolo 186 originario. Poi venne la legge del 28 luglio 1950, n. 586, con la quale l'articolo 186

è stato modificato per l'adozione e l'affiliazione nel senso che, soppressa la menzione di figlio adottivo o affiliato, si è posta invece l'indicazione di figlio dell'adottante o dell'affiliante. È stata questa, diciamo, la prima introduzione fittizia...

ZOLI. È il primo falso.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. No, ma è la prima modifica al nostro ordinamento; si predisposero conseguentemente le modifiche che oggi vengono presentate. Ho voluto richiamare tali precedenti per dire che oggi noi perveniamo naturalmente a questa nuova dizione.

Ora con l'articolo 5 si vuole disciplinare anche l'ipotesi del figlio già riconosciuto, ma da un solo genitore (dato che il figlio riconosciuto da entrambi i genitori ha uno stato giuridico soddisfacente) e che sia successivamente adottato. La Commissione giustifica la restrizione dell'indicazione del cognome dell'adottante al figlio naturale già riconosciuto da un solo genitore alla sola adozione in base al disposto dell'articolo 408 per il quale si può solo aggiungere il cognome dell'adottante. Ma l'osservazione non sembra calzante, perchè non è vero che con la disposizione adottata non si modifichi il Codice civile, perchè anche per l'adozione l'articolo 299, sia pure in forma indiretta, dice chiaramente che anche in tema di adozione si può soltanto aggiungere il cognome e mai sostituirlo. Quindi la modificazione del Codice civile interviene in entrambi i casi.

Ora che cosa resta? Resta che se siamo partiti dall'ipotesi originaria di modificare l'articolo 186 per eliminare la qualifica di adottivo o affiliato, abbiamo fatto qualcosa di più, perchè abbiamo introdotto il principio per cui addirittura pur conservandosi il cognome, si sopprime la qualifica di affiliato e si aggiunge la qualifica di figlio dell'affiliante e figlio dell'adottante. Sembrerebbe quindi che anche in questa ipotesi estrema, che è poi la più interessante e comune perchè il caso del riconoscimento di un solo genitore fortunatamente dobbiamo dire che è un caso normale, sussiste la ragione di voler tener occultata anche questa origine.

E allora laddove il riconoscimento intervenga anche quando si tratti del figlio naturale già riconosciuto da un solo genitore, è giusto che si possa stabilire che egli successivamente possa conservare il cognome dell'adottante o dell'affiliante e sia indicato come figlio di questo, con la sola eccezione già rilevata per quanto riguarda gli articoli 410 e 411, che ove l'affiliazione debba cessare evidentemente si debba tornare a quello che è il cognome naturale del genitore che ha già riconosciuto originariamente il minore.

AGOSTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Signor Presidente, l'emendamento sostitutivo da me presentato credo possa assorbire quello del Governo.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'emendamento sostitutivo del senatore Agostino.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Sostituire l'articolo con il seguente:

” Dopo il quarto comma dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è inserito il seguente comma:

’ Il figlio naturale, il quale sia stato riconosciuto da un solo genitore e successivamente al riconoscimento sia stato adottato o affiliato, è indicato col nome dell'adottante o dell'affiliante e come figlio di questo. Se l'adozione o l'affiliazione sia stata compiuta da entrambi i coniugi, deve farsi menzione dell'uno e dell'altro. L'interessato potrà sempre richiedere di far constatare la sua qualità di figlio adottivo o affiliato ’ ” ».

PRESIDENTE. Il senatore Agostino ha facoltà di illustrare questo emendamento.

AGOSTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la legge Migliori del 28 luglio 1950, n. 586, erano stati modificati il terzo e il quarto comma dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Il terzo comma risultava così modificato: « Il figlio naturale non riconosciuto nè legittimato, il quale è stato adottato, e il figlio naturale riconosciuto successivamente all'adozione, deve essere indicato con il solo cognome dell'adottante e come figlio di questo, salvo che l'interessato richieda di far constare la sua qualità di figlio adottivo. Se l'adozione è stata compiuta da entrambi i coniugi, deve farsi menzione dell'uno e dell'altro ».

Il quarto comma era così modificato: « Il figlio naturale non riconosciuto nè legittimato, il quale è stato affiliato con l'attribuzione del cognome dell'affiliante, deve essere indicato con questo solo cognome e come figlio di questo, anche se successivamente all'affiliazione ha avuto luogo il riconoscimento e la legittimazione, e sempre che l'affiliazione non sia stata dichiarata estinta a termini dell'articolo 407, primo comma, del Libro I del Codice civile, salvo che l'interessato richieda di far constatare la sua qualità di affiliato. Se l'affiliazione è stata compiuta da entrambi i coniugi, deve farsi menzione dell'uno e dell'altro ».

Allora fu prospettato l'inconveniente che non si era contemplata l'ipotesi del riconoscimento anteriore, ipotesi che io ho voluto regolare con questo comma aggiuntivo, senza menomamente modificare nè la dizione nè le disposizioni del terzo e del quarto comma. Ho ripetuto le stesse parole, ho prospettato le stesse ipotesi, ho dato le stesse facoltà, ho parlato di « constare » anzichè di « constatare » perchè mi piace una certa conformità nella dizione dei testi di legge.

Il mio emendamento suona infatti così: « Il figlio naturale, il quale sia stato riconosciuto da un solo genitore » — ipotesi non contemplata — « e successivamente al riconoscimento sia stato adottato o affiliato, è indicato col nome dell'adottante o dell'affiliante » — ipotesi precedentemente prospettata — « e come figlio di questo. Se l'adozione o l'affiliazione sia stata compiuta da entrambi i coniugi, deve farsi menzione dell'uno e dell'altro ».

Per quale motivo la Commissione si oppone? La Commissione dice: badate, voi modificate il Codice civile negli articoli 299, 408 e 411, in quanto adottato ed affiliato dovrebbero assumere il cognome dell'adottante o dell'affiliante, nonchè della adottante o della affiliante. Tale preoccupazione è infondata, perchè non si tiene conto del fatto che noi ci oc-

cupiamo ora dell'articolo 186 del Codice civile, del Titolo XI dell'ordinamento dello stato civile, che ha per intestazione: « degli estratti degli atti dello stato civile e dei relativi certificati ».

Noi vogliamo che negli estratti e nei certificati, dovendosi indicare le generalità dei genitori, padre e madre eventuali, siano indicati nel modo proposto. Quindi il cognome che assume l'adottato o l'affiliato non ha nulla a che vedere con le indicazioni che debbono contenere gli estratti o i certificati. Se, in altra occasione si è modificato questo articolo 186 nel senso da me proposto senza difficoltà, non mi pare che sia ora il caso di sollevare delle obiezioni. Ripeto: il Codice civile rimane immutato; il nato da unione illegittima, che sia stato adottato o affiliato da entrambi i coniugi, continuerà ad avere il cognome dell'adottante o dell'affiliante e non già quello della adottante o della affiliante, appunto perchè, altro è l'assunzione del cognome ed altra cosa sono gli estratti ed i certificati di stato civile, ed i contenuti relativi.

PRESIDENTE. I senatori Schiavone e Ciasca hanno presentato un altro emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

” Prima dell'ultimo capoverso dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è inserito il seguente comma:

’ Il figlio naturale riconosciuto da un solo genitore e che sia stato successivamente adottato, deve essere indicato col solo cognome dell'adottante, e se l'adozione sia stata compiuta da entrambi i coniugi, col cognome del marito e nei documenti in cui debba essere indicato anche il nome della madre, col nome e cognome della madre adottante, e come figlio di essi. L'interessato, al raggiungimento della maggiore età, potrà richiedere di far constare la qualifica di figlio adottivo ’ ».

PRESIDENTE. Il senatore Schiavone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

SCHIAVONE. Questo emendamento può ritenersi assorbito da quello Agostino, prospettando una ipotesi minore. Secondo quanto sostiene la Commissione, io propongo infatti di non affiancare all'adozione l'affiliazione. L'emendamento Agostino propone invece la stessa soluzione da me studiata per l'adozione anche per l'affiliazione. Pertanto, nell'ipotesi che l'emendamento del senatore Agostino debba essere accettato, il mio si dovrà intendere assorbito. Soltanto nell'ipotesi che l'emendamento Agostino dovesse essere respinto, allora riproporrò il mio emendamento.

NACUCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NACUCCHI. Signor Presidente, secondo me bisognerebbe conglobare i tre emendamenti: quello proposto dal Governo, che riproduce *ad litteram* l'emendamento che presentai e discussi io sulla tornata del 12 dicembre ultimo scorso, e me ne compiaccio; l'emendamento Agostino che dà la possibilità agli affiliati di essere indicati solamente con le generalità dell'affiliante: e l'emendamento Schiavone, che propone, come già io avevo chiesto, la indicazione delle generalità del padre e della madre allorchè gli adottanti o gli affilianti siano entrambi i coniugi.

In sostanza tutte le proposte sono contenute nell'emendamento del Governo e perciò ritengo che esso vada senz'altro accolto, specialmente nell'ultima parte, dove si dice che il figlio adottato o affiliato, raggiunta la maggiore età, potrà chiedere che tale qualità venga indicata nei certificati dello stato civile. E quanto io avevo proposto, differenziando l'emendamento che avevo precedentemente presentato da quello del senatore Agostino, che prevedeva e prevede ancor oggi la possibilità della richiesta anche durante la minore età dell'adottato o dell'affiliato. Si rifletta che il ragazzo in minore età non può manifestare una volontà, a meno che non sia integrata da quella del genitore che l'abbia riconosciuto. Nella precedente discussione espressi la preoccupazione che per motivi vari il genitore il quale avesse riconosciuto il minore potesse — durante la minore età di costui — creare

ragioni di contrasto con l'adottante o l'affiliante; il che deve scongiurarsi. Ecco perchè allora io dissi che bisognava concedere la facoltà di cui innanzi all'adottato o all'affiliato solo quando avesse raggiunto la maggiore età. Vorrei, quindi, pregare il senatore Agostino di accedere all'ultimo comma dell'emendamento del Governo ed anche all'emendamento Schiavone, per la parte in cui si dice che si fa cenno delle generalità di entrambi i coniugi adottanti o affilianti per quei certificati nei quali si richiede anche l'indicazione della madre.

PASQUALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUALI. Onorevole Presidente, il mio intervento si risolve in una dichiarazione di voto. Di fronte all'emendamento del collega Agostino a me sembra che sia effettivamente migliore l'emendamento proposto dal Governo, soprattutto per la parte finale, testè illustrata dal collega Nacucchi e su cui concordo, ove è stabilito che l'interessato soltanto al raggiungimento della maggiore età potrà richiedere di far constare la qualità di figlio adottivo o di affiliato, e non sempre.

Io non comprendo bene, inoltre, perchè nell'emendamento del senatore Agostino si vorrebbe mantenere, a quanto sembra, l'uso dei due cognomi, quando l'affiliazione o l'adozione sia stata fatta da entrambi i coniugi. Il vero divario fra l'emendamento del Governo e l'emendamento Agostino, a mio parere, è questo. Nell'emendamento governativo si dice: « se sia stato adottato od affiliato da entrambi i coniugi deve essere indicato come figlio di essi », ossia come figlio di tutti e due, « e col solo cognome del marito », ossia come avviene normalmente nelle famiglie legittime. Il nostro sforzo infatti è quello di parificare il più possibile la condizione dei figli illegittimi a quella dei figli legittimi.

AGOSTINO. Ma quella espressione è adottata dal Codice!

PASQUALI. Ma lasci stare il Codice! Allora che legge stiamo facendo adesso? Se è

così, non avevamo bisogno di fare un'altra legge.

Io mi trovo di fronte ad un emendamento proposto, nientedimeno, dal Governo, ove si stabilisce che, nel caso suindicato, il cognome che prevale è quello del marito.

ZOLI. Ci sono dei certificati in cui si mette anche il nome della madre!

PASQUALI. Qui non è detto affatto il contrario: « deve essere indicato come figlio di essi e col solo cognome del marito », ma come suo cognome, mentre, in base all'emendamento Agostino, mi pare che si mantengano i due cognomi.

AGOSTINO. Io non dico questo!

PASQUALI. E allora lo spieghi! Ella non ha detto una parola su questo punto. Il suo emendamento dice: « se l'adozione o l'affiliazione sia stata compiuta da entrambi i coniugi, deve farsi menzione dell'uno e dell'altro », e per me questa menzione è compresa nella dizione dell'emendamento governativo: « come figlio di essi ». In tale emendamento si aggiunge però: « e col solo cognome del marito ».

Pertanto, il figlio adottato o affiliato da una coppia legittima di coniugi ha comunemente il cognome del padre, ossia si imita il più possibile la famiglia legittima.

Ora, io ripeto al senatore Agostino: l'indicazione dei due genitori adottanti o affilianti è compresa nelle parole: « come figlio di essi »; quando poi il testo governativo dice: « e col solo cognome del marito », che cosa propone a questo riguardo il suo emendamento?

AGOSTINO. L'ho già spiegato!

PRESIDENTE. Le spiegazioni ai singoli senatori si chiedono privatamente, fuori dell'Aula; qui si parla all'Assemblea.

PASQUALI. Ha ragione, onorevole Presidente. Questo rivela però una lacuna nell'emendamento del senatore Agostino, ove l'indicazione che troviamo nel testo governativo non c'è; per cui mi dichiaro personalmente favorevole alla dizione più completa e più tecnicamente precisa dell'emendamento governativo,

che risponde al concetto — almeno da parte di coloro che hanno accolto il principio di questa legge — di parificare il più possibile questo istituto alla famiglia legittima.

Sono anche contrario all'ultima norma contenuta nell'emendamento Agostino: « L'interessato potrà sempre richiedere di far constare la sua qualità di figlio adottivo o affiliato ». Questa è una cosa molto grave: mentre i legislatori si preoccupano di dare a questi figli, prima riconosciuti soltanto da un genitore naturale, una legittimazione attraverso un'adozione o una affiliazione, dobbiamo comprendere che, se il figlio volesse un giorno rifiutare quanto è stato fatto o per lo meno correggerlo e far constare nella sua forma effettiva la semplice adozione o affiliazione, è logico che lo possa fare soltanto lui, alla maggiore età, dopo averne valutato tutti i motivi morali e sociali e le conseguenze di questo atto. Quando invece ammettiamo che possa « sempre » richiederlo, diamo la facoltà ad un suo rappresentante legale, che potrebbe essere in conflitto con il genitore adottivo o con l'affiliante, di valutare, magari da solo, in contrasto e con i genitori adottivi e con lo stesso interesse dell'adottato, la situazione, e di iniziare un'azione legale. È una cosa talmente anomala che non mi sembra si possa accogliere sulle direttive di questa legge. Così pure, per quanto riguarda il testo della Commissione, mi sembra che l'estensione di queste norme anche nel caso dell'affiliazione sia una cosa ottima, che porti sempre più a risolvere il problema. L'affiliazione è un mezzo più facile ed anche più immediatamente realizzabile perchè non ha i limiti di età della adozione e quindi anche il bambino dell'età scolare può avere già il cognome, l'unico cognome dell'affiliante, come l'hanno gli altri i quali hanno avuto una maggiore fortuna dal punto di vista sociale. Ecco perchè io voterò per l'emendamento completo proposto dal Governo, non ritenendo che l'emendamento del senatore Agostino abbia regolato a sufficienza i casi di adozione ed affiliazione da parte di entrambi i genitori.

MERLIN ANGELINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN ANGELINA. Nell'articolo 5 si legge: « Il figlio naturale, riconosciuto da un solo genitore e che sia stato successivamente adottato, deve essere indicato col solo cognome dell'adottante... ». Consideriamo il caso pratico, che il figlio naturale sia riconosciuto da un solo genitore, per esempio, la madre e, successivamente, sia adottato e quindi sia indicato col solo nome dell'adottante, che può essere un uomo. Nei certificati per estratto dell'atto di nascita, sarà indicato il nome della madre vera ed il nome dell'adottante; se l'adottante è un uomo sposato, si certificherà un... adulterio che in realtà non è mai avvenuto. Vi chiedo quindi di riflettere sull'assurdità derivante dall'applicazione di un tale articolo. Come ho detto prima, io non mi oppongo alla legge; pur essendo convinta che anche la questione dei figli adottivi, come quella degli illegittimi, si risolva così in un modo imperfetto, anti-giuridico, illegale. Comunque, mi asterrò dal votare.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

ROMANO ANTONIO, *relatore*. Onorevoli colleghi, la Commissione, presi in esame i tre emendamenti, cioè quello del Governo, quello del senatore Agostino e quello dei senatori Schiavone e Ciasca, ritiene che sia giuridicamente più esatto quello del Governo e che sia anche più comprensivo agli effetti della tutela dei figli illegittimi. La Commissione però è in dovere, pur rimettendosi al Senato per l'approvazione dell'emendamento del Governo a cui si dichiara favorevole, di far presente che quando si prese in esame l'originario emendamento (i tre emendamenti di oggi sono scaturiti dall'emendamento presentato dal senatore Nacucchi) e si volle distinguere tra casi di adozione e casi di affiliazione del figlio che sia stato riconosciuto da un solo genitore, la maggioranza della Commissione si dichiarò favorevole solo al caso della adozione e giustificò il perchè di questa restrizione dell'emendamento Nacucchi. Bisogna tener presente che l'affiliazione è una piccola adozione, è qualche cosa di molto più ridotto dell'adozione ed è per giunta soggetta ad estinzione; vi è infatti l'articolo 411 che prevede il caso del-

l'estinzione dell'affiliazione. D'altra parte non dobbiamo dimenticare che l'articolo 408 del Codice civile, nel primo comma, dice: « Il provvedimento che accoglie la domanda attribuisce al minore il cognome dell'affiliante qualora questi ne abbia fatta richiesta ». Di questa disposizione che andiamo ad approvare non teniamo più conto. Consideriamo come fatta una richiesta che manca. Aggiungiamo così qualcosa all'articolo 408 del Codice civile. Indubbiamente l'emendamento proposto all'articolo 5 mira a meglio tutelare i figli illegittimi e ad evitare che si trovino in condizioni di inferiorità nella vita. Ma dobbiamo dare atto che esso contrasta con la prima parte dell'articolo 408 ed anche contro la seconda parte ove si dice: « Se si tratta di un figlio legittimo o di un figlio naturale riconosciuto il cognome dell'affiliante può essere anche aggiunto a quello del minore ». Neanche di questo teniamo conto. Nel caso dell'estinzione prevista dall'articolo 411, quale è la posizione di questi figli illegittimi che sono stati affiliati? Per non dire che abbiamo commesso un errore giuridico la Commissione tiene a far presente queste considerazioni pur rimettendosi al Senato. Se il Senato approverà l'articolo 5 nel testo proposto dal Governo sarebbe opportuno aggiungere alla fine di detto articolo 5 le seguenti parole: « sempre che la affiliazione non sia stata dichiarata estinta a termini dell'articolo 407 del libro I del Codice civile », dizione che si trova nell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, di cui l'articolo in esame è un completamento. Solo così ci avviciniamo un po' di più. Si preferisce l'articolo 5 nel testo proposto dal Governo che nel secondo periodo del primo comma dice: « Se sia stato adottato o affiliato da entrambi i coniugi deve essere indicato come figlio di essi e col solo cognome del marito », perchè questa dizione è più aderente alla disposizione dell'articolo 299 del Codice civile dove, in caso di adozione, si indica solo il nome del marito. È vero che il senatore Agostino propone che sia fatta menzione del cognome di entrambi i coniugi, ma questa dizione crea uno stato di inferiorità perchè rende possibile il riconoscimento dello stato di figlio illegittimo. Siamo perciò più favorevoli al testo dell'articolo 5 proposto dal Governo, con

l'aggiunta delle parole: « sempre che l'affiliazione non sia stata dichiarata estinta a termini dell'articolo 407 del libro I del Codice civile ».

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Volevo aggiungere una semplice considerazione. In sostanza in questa legge noi abbiamo inteso di regolare lo stato dei figli non riconosciuti da nessuno dei due genitori. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 si riferiscono ai genitori che una volta chiamavamo ignoti e che noi oggi chiamiamo non conosciuti. Questi figli sono già considerati nell'articolo 186 agli effetti dell'affiliazione, perchè l'articolo 186 dice: « Il figlio naturale non riconosciuto nè legittimato, il quale è stato affiliato con l'attribuzione del nome dell'affiliante, deve essere indicato con questo solo cognome, con l'aggiunta della qualifica di affiliato... e sempre che l'affiliazione non sia stata dichiarata estinta... ».

Quindi per i figli che non sono riconosciuti da nessun genitore è prevista questa ipotesi. Ora sembra che debba essere tanto più necessario prevederla nel caso in cui questi figli avevano già uno stato di figli naturali, in quanto che noi parliamo di figli naturali riconosciuti da un solo genitore. Ecco perchè proprio per una ragione di coerenza e di coordinamento tra le due situazioni, e anzi per non dare un miglior trattamento a quei figli che hanno meno bisogno di mantenere il cognome dell'affiliante in quanto che hanno già il cognome del genitore che li ha riconosciuti, credo sia necessario introdurre anche in questa ipotesi la frase: « ciò semprechè l'affiliazione non sia stata revocata o dichiarata estinta a termini degli articoli 410 e 411 del Codice civile ». Vorrei che il senatore Agostino aderisse a questa inclusione.

AGOSTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Ho già detto che con questo emendamento non si intende modificare il Codice civile. Le preoccupazioni del senatore Pa-

squali sono assolutamente infondate. Aderisco alle osservazioni del collega Nacucchi ed accedo alla sua richiesta, come anche alle osservazioni integrative del senatore Zoli di completare nel senso da lui proposto l'emendamento affinché si armonizzi questa ipotesi con quella precedente di cui al comma quarto, lasciando impregiudicata la questione relativa al cognome che deve assumere il figlio naturale nella vita civile.

PRESIDENTE. Senatore Agostino, concorda in sostanza con l'emendamento del Governo?

AGOSTINO. Io concordo con la proposta del senatore Nacucchi, integrata dalla proposta del senatore Zoli.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. L'emendamento del Governo tiene già conto della proposta del senatore Nacucchi quando dice: « se sia stato adottato od affiliato da entrambi i coniugi, deve essere indicato come figlio di essi e col solo cognome del marito ».

AGOSTINO. Vorrei che fosse eliminata la frase: « col solo cognome del marito ».

ZOLI. È stato ricordato che qui noi stiamo parlando di certificati. Ora ci sono dei certificati che vengono fatti soltanto con l'indicazione del nome del padre. È chiaro che questo vale soltanto per il nome del marito. Pertanto domando al senatore Agostino se accetta questa nuova formulazione: « ciò semprechè l'affiliazione non sia stata revocata o dichiarata estinta a termini degli articoli 410 e 411 del Codice civile ».

AGOSTINO. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Non mi nascondo che

le osservazioni fatte in quest'Aula hanno in qualche modo colpito con le loro critiche l'insieme di queste disposizioni, e particolarmente le osservazioni fatte dalla senatrice Merlin, laddove si mette in rilievo una certa difficoltà derivante dal fatto che, nonostante l'esistenza di una madre, successivamente, attraverso la fittizia qualificazione di figlio di un altro uomo, specie se sposato, si metterebbe in essere una situazione alquanto imbarazzante.

Bisogna però ricordare che questa situazione giuridica esiste già nella nostra legislazione, in seguito alle modifiche già apportate all'articolo 186, perchè già in esso si prevede che il figlio naturale, sia pure non riconosciuto originariamente, nè legittimato, conservi il cognome dato dall'affiliante, anche se il riconoscimento interviene successivamente, per cui viene sempre a manifestarsi un contrasto tra il nome della madre che lo ha riconosciuto e il nome di quegli altri due presunti genitori, tra cui vi è il finto padre.

Si tratta, quindi, di una questione di limite, e il Governo, che sommessamente aveva espresso la sua opinione la volta scorsa, per una diversa soluzione, tiene a dichiarare che ha presentato questo emendamento allo scopo di perfezionare l'iter già segnato dal Senato. Cioè, ammesso che si debba stare ad una determinata disposizione legislativa, per essere conseguenti non si ritiene opportuno tralasciare la condizione di quei figli illegittimi riconosciuti solo da un genitore e che successivamente trovino la loro sistemazione in una famiglia non propria, dalla quale ricevono il cognome.

Ritengo, pertanto, che l'articolo 5 si debba conservare nella dizione proposta dal Governo.

Per quanto riguarda l'aggiunta proposta, a nome della Commissione, dal senatore Zoli — che mi pare sia la cosa più importante — a me sembra, se mi si consente, che essa non sia necessaria, perchè è evidente che il presupposto della conservazione, anzi addirittura dell'imposizione del cognome dell'adottante e dell'affiliante, è nel fatto che avviene l'adozione o l'affiliazione; e sembra ugualmente chiaro che laddove l'adozione e l'affiliazione dovessero venire a mancare...

ZOLI. La stessa cosa è già detta anche nel comma precedente.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È vero che è detto anche nel comma precedente, ma comunque a me pare che sia più corretto non dire nulla in proposito e di lasciare il quesito insoluto, per la semplice ragione che è ovvio che laddove cade l'affiliazione, cade anche il presupposto di questa impalcatura legislativa. L'affiliazione può venire a cadere più frequentemente, ma anche l'adozione può mancare in base al disposto degli articoli del Codice civile, per cui si prevede la possibilità della revoca dell'adozione. L'istituto è di carattere fittizio perchè rappresenta una sistemazione familiare diversa da quella naturale; ora è evidente che, ove a questa situazione di carattere puramente giuridica venisse a mancare il presupposto, naturalmente si deve tornare alla situazione originaria. Mi sembra che l'emendamento della Commissione complichino alquanto le cose; non resterebbe che lasciare le cose come sono, con l'augurio che in una prossima revisione formale — che potrebbe essere anche affidata con delega al potere esecutivo — si possa uniformare questa materia, abolendo queste piccole incongruenze.

Bisogna infatti riconoscere che, purtroppo approvando l'articolo 5 nel testo proposto si va incontro a imprecisioni formali, le quali per altro sono dovute alla precedente dizione dell'articolo 186.

PRESIDENTE. Domando al Presidente della Commissione se mantiene l'emendamento, proposto a nome della Commissione stessa, al testo sostitutivo dell'articolo 5 presentato dal Governo.

ZOLI. La Commissione mantiene l'emendamento perchè, se non viene introdotto il nuovo periodo proposto, si può dare luogo ad incertezza; si potrebbe pensare che il legislatore abbia voluto un diverso trattamento.

PRESIDENTE. Riassumendo: la Commissione ha aderito all'emendamento sostitutivo presentato dal Governo, modificato secondo l'aggiunta proposta dalla Commissione stessa; l'emendamento dei senatori Ciasca e Schiavone è stato ritirato, mentre il senatore Ago-

stino ha dichiarato di concordare con la Commissione.

Metterò anzitutto ai voti l'articolo 5 nel testo sostitutivo presentato dal Governo. qualora esso sia approvato, metterò successivamente in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dalla Commissione e quello testè presentato dal senatore Nacucchi.

Naturalmente, per ragioni formali, il testo proposto dal Governo dovrà essere modificato come segue: « Prima dell'ultimo capoverso... sono inseriti i seguenti commi ».

Si dia lettura dell'articolo 5 nel testo proposto dal Governo.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Prima dell'ultimo capoverso dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono inseriti i seguenti commi:

” Il figlio naturale, riconosciuto da un solo genitore e che sia stato successivamente adottato od affiliato, deve essere indicato col solo cognome dell'adottante o dell'affiliante e come figlio di questo; se sia stato adottato od affiliato da entrambi i coniugi deve essere indicato come figlio di essi e col solo cognome del marito.

” L'interessato, divenuto maggiorenne, potrà richiedere di far constare la qualità di figlio adottivo o di affiliato ” ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento della Commissione, non accettato dal Governo, tendente ad aggiungere, in fine al primo capoverso, le parole: « Ciò semprechè l'affiliazione non sia stata revocata o dichiarata estinta a termini degli articoli 410 e 411 del Codice civile ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Nacucchi, Schiavone, Voccoli, Agostino, Pasquali e Negri hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« Nessuna altra annotazione marginale sarà fatta sui certificati di cui all'articolo 1 e specialmente sugli stati di famiglia ».

Il senatore Nacucchi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

NACUCCHI. Più che un emendamento, è un chiarimento, perchè mi è capitato di vedere un certificato di stato di famiglia nel quale era annotato, per un figlio adottato, l'atto di adozione. Se si indicherà l'atto di adozione su di un certificato del genere, si metterà subito in vista che quel tale è un figlio illegittimo adottato.

È opportuno, quindi, che i certificati di stato di famiglia rilasciati dallo stato civile non debbano avere alcuna indicazione di questo genere.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

ROMANO ANTONIO, *relatore*. La Commissione ritiene che l'emendamento proposto dal senatore Nacucchi sia superfluo in quanto che già l'articolo 10 stabilisce che l'ufficiale dello stato civile deve omettere ogni indicazione, da cui risulti che la paternità o la maternità non è conosciuta, ovvero è stata fittiziamente attribuita. Questo per gli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e di matrimonio. Si potrebbe aggiungere anche per gli stati di famiglia.

NACUCCHI. Ritiro l'emendamento e mi riservo di prendere la parola in sede di articolo 10.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura dell'articolo 5, quale risulta in seguito alle modificazioni introdotte.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 5.

Prima dell'ultimo capoverso dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono inseriti i seguenti commi:

« Il figlio naturale, riconosciuto da un solo genitore e che sia stato successivamente adottato od affiliato, deve essere indicato col solo cognome dell'adottante o dell'affiliante e come

figlio di questo; se sia stato adottato od affiliato da entrambi i coniugi deve essere indicato come figlio di essi e col solo cognome del marito. Ciò semprechè l'affiliazione non sia stata revocata o dichiarata estinta a termini degli articoli 410 e 411 del Codice civile.

« L'interessato, divenuto maggiorenne, potrà richiedere di far constare la qualità di figlio adottivo o di affiliato ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è soppresso.

ROMANO ANTONIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO ANTONIO, *relatore*. L'ultimo comma dell'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, va soppresso perchè l'articolo 7 del disegno di legge è più ampio dell'articolo 72 in quanto che comprende altre ipotesi non previste dall'articolo 72 ultimo comma.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

RUSSO LUIGI, *Segretario* :

Art. 7.

Dopo l'articolo 77 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente articolo 77-bis :

« Contro il provvedimento dell'ufficiale dello stato civile concernente l'imposizione di nomi o cognomi ai sensi degli articoli 71, 72, 73, 75 e 77, il procuratore della Repubblica e gli altri interessati possono ricorrere al tribunale con le forme stabilite per il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

RUSSO LUIGI, *Segretario* :

Art. 8.

Coloro che precedentemente all'entrata in vigore della presente legge risultano dai registri di stato civile come figli di ignoti o come figli riconosciuti da un solo genitore, possono ricorrere al tribunale nella cui circoscrizione si trova l'atto di nascita perchè, con decreto in camera di consiglio, sia autorizzato l'ufficiale di stato civile ad attribuire loro paternità e maternità fittizie.

Coloro che precedentemente all'entrata in vigore della presente legge risultano dai registri di stato civile come figli riconosciuti dalla sola madre, possono chiedere al tribunale competente che l'ufficiale di stato civile sia autorizzato ad attribuire per il padre ignoto lo stesso cognome della madre.

Il provvedimento è trascritto e annotato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

L'ufficiale dello stato civile, che procede alla trascrizione del provvedimento, deve trasmettere, entro cinque giorni, l'estratto alla procura della Repubblica del luogo di nascita del-

l'interessato per l'annotazione nella scheda esistente nel casellario giudiziale.

Ai ricorsi indicati nel primo comma sono applicabili le disposizioni del Titolo IX e dell'articolo 162 del decreto anzidetto.

PRESIDENTE. Sul primo e sul secondo comma di questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del senatore Agostino. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario* :

« Sostituire il primo ed il secondo comma con i seguenti :

” Coloro che, precedentemente alla entrata in vigore della presente legge, risultano dai registri dello stato civile come figli di genitori non conosciuti o come figli riconosciuti da un solo genitore, possono, con ricorso, chiedere al tribunale, nella cui circoscrizione si trova l'atto di nascita, che, con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, sia ordinato all'ufficiale dello stato civile di imporre ad essi, con apposita annotazione marginale, un nome per il padre non conosciuto ed un nome ed un cognome per la madre non conosciuta.

” Se si tratti di figli riconosciuti dalla sola madre, il tribunale ordinerà all'ufficiale dello stato civile di imporre per il padre non conosciuto lo stesso cognome della madre.

” In caso di incapacità ad agire dell'interessato, il ricorso potrà essere presentato dal suo legale rappresentante ” ».

PRESIDENTE. Il senatore Agostino ha facoltà di illustrare questo emendamento.

AGOSTINO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, si tratta in fondo di diverso linguaggio: un linguaggio più aderente a quello usato nel Codice: « imporre » anzichè « attribuire », genitori « non conosciuti » anzichè « ignoti », ecc. Si tratta di completare la norma di legge; invece di « ricorrere al Tribunale », ho messo: « con ricorso, chiedere al Tribunale » ecc.

Ed ho aggiunto: « sentito il pubblico ministero », appunto perchè è opportuno che in

questa materia sia sentito il pubblico ministero. Infine, ho prospettato l'ipotesi che colui il quale abbia interesse sia minorenni; in questo caso ho voluto che la domanda relativa, mediante ricorso, venga presentata dal legale rappresentante del minorenne.

Mi sembra che la modificazione da me proposta, sia per ragioni formali, sia per integrazione, sia per ragioni sostanziali, potrebbe essere accettata dal Senato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

ROMANO ANTONIO, relatore. Sostanzialmente la Commissione è d'accordo con l'emendamento Agostino; l'aggiunta « sentito il pubblico ministero », è un pleonasma, perchè in materia di diritto di famiglia si sente sempre il pubblico ministero.

L'ultima parte dell'emendamento prevede il caso dell'incapace. Io personalmente, dato il carattere pubblicistico del diritto di famiglia, avrei preferito lasciare questa azione al pubblico ministero, su richiesta del rappresentante dell'interessato, ma in ogni modo la Commissione si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

ROCCHETTI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo preferisce sostanzialmente il testo della Commissione, tranne, naturalmente, nella qualificazione di figli come di genitori « non conosciuti », perchè il principio è già stato accettato dal Senato. Comunque, se si dovesse votare sul testo del senatore Agostino, vorrei chiedere al senatore Agostino, se me lo consente, di modificare la parola « risultino » nella parola « risultano », per adoperare il linguaggio comune della tecnica legislativa.

AGOSTINO. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo e del secondo comma,

presentato dal senatore Agostino e accettato dalla Commissione, con la modifica suggerita dal rappresentante del Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 8, su cui non sono stati presentati emendamenti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Si dia lettura dell'articolo 8 nel testo modificato.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 8.

Coloro che, precedentemente alla entrata in vigore della presente legge, risultano dai registri dello stato civile come figli di genitori non conosciuti o come figli riconosciuti da un solo genitore, possono, con ricorso, chiedere al tribunale, nella cui circoscrizione si trova l'atto di nascita, che, con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, sia ordinato all'ufficiale dello stato civile di imporre ad essi, con apposita annotazione marginale, un nome per il padre non conosciuto ed un nome ed un cognome per la madre non conosciuta.

Se si tratti di figli riconosciuti dalla sola madre, il tribunale ordinerà all'ufficiale dello stato civile di imporre per il padre non conosciuto lo stesso cognome della madre.

In caso di incapacità ad agire dell'interessato, il ricorso potrà essere presentato dal suo legale rappresentante.

Il provvedimento è trascritto e annotato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

L'ufficiale dello stato civile, che procede alla trascrizione del provvedimento, deve trasmettere, entro cinque giorni, l'estratto alla procura della Repubblica del luogo di nascita dell'interessato per l'annotazione nella scheda esistente nel casellario giudiziale.

Ai ricorsi indicati nel primo comma sono applicabili le disposizioni del Titolo IX e dell'articolo 162 del decreto anzidetto.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 9.

Prima dell'ultimo comma dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono inseriti i seguenti:

« Il figlio naturale riconosciuto da un solo genitore, che dopo il decesso di questi sia stato adottato od affiliato, dev'essere indicato col solo cognome dell'adottante e, se l'adozione sia stata compiuta da entrambi i coniugi, col solo cognome del marito, ovvero col solo cognome dell'affiliante, salvo che l'interessato chieda di essere indicato col cognome del genitore che lo ha riconosciuto, seguito dal cognome dell'adottante o di colui che lo ha affiliato.

« La stessa norma si osserva per il caso di rinuncia, da parte del genitore tuttora in vita che abbia compiuto il riconoscimento, alla trasmissione del di lui cognome a favore del figlio ».

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo. Il senatore Agostino e i senatori Schiavone e Ciasca hanno presentato due emendamenti sostitutivi. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Sostituire il primo capoverso con il seguente:

” Il figlio naturale, il quale sia stato riconosciuto da un solo genitore e dopo il decesso di questo sia stato adottato o affiliato, è indicato col nome dell'adottante o dell'affiliante e come figlio di questo. Se l'adozione o l'affiliazione sia stata compiuta da entrambi i coniugi, deve farsi menzione dell'uno e dell'altro. L'interessato potrà sempre richiedere di far constare la sua qualità di figlio adottivo o affiliato ”.

AGOSTINO ».

« Sostituire il primo capoverso con il seguente:

” Il figlio naturale riconosciuto da un solo genitore, che dopo il decesso di questi sia stato adottato od affiliato, deve essere indicato col solo cognome dell'adottante e, se l'adozione sia stata compiuta da entrambi i coniugi, col cognome del marito e, nei documenti nei quali debba essere indicato il nome della madre, col nome e cognome della madre adottante, e come figlio di essi, ovvero col solo cognome dell'affiliante e come figlio di questi, salvo che l'interessato chieda di essere indicato col cognome del genitore che lo ha riconosciuto, seguito dal cognome dell'adottante o di colui che lo ha affiliato ”.

SCHIAVONE, CIASCA ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento soppressivo del Governo.

ZOLI. La Commissione si associa, in quanto l'articolo 9 è una conseguenza di quanto stabilito all'articolo 5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 9, presentato dal Governo ed accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Gli emendamenti presentati dal senatore Agostino e dai senatori Schiavone e Ciasca sono pertanto preclusi.

Passiamo all'articolo 10, che nella numerazione definitiva diventerà articolo 9. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 10.

Il primo comma dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

« Negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e di matrimonio concernenti i figli naturali, l'ufficiale

dello stato civile deve omettere ogni indicazione da cui risulta che la paternità o la maternità non è conosciuta ovvero è stata fittiziamente attribuita a norma degli articoli 71, 73, 75 e 77, ultimi capoversi ».

NACUCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NACUCCHI. Io propongo di aggiungere dopo le parole: « Negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita e di matrimonio » le altre: « e negli stati di famiglia ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

ROMANO ANTONIO, *relatore*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento, presentato dal senatore Nacucchi e accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente ad aggiungere dopo le parole: « e di matrimonio », le altre: « e negli stati di famiglia ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 11.

Il secondo comma dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è abrogato.

(È approvato).

Art. 12.

Le disposizioni dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, si applicano anche ai vari documenti di riconoscimento.

(È approvato).

Art. 13.

Raggiunta la maggiore età, il figlio, al quale è stata attribuita una paternità o una maternità fittizia a norma degli articoli 71, 73, 75 e 77 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, o dell'articolo 8 della presente legge, può ricorrere al tribunale del luogo nella cui circoscrizione si trova l'atto di nascita, perchè con decreto in camera di consiglio sia autorizzato l'ufficiale dello stato civile ad annullare l'attribuzione anzidetta. Il tribunale provvede sul ricorso, sentito il genitore che ha riconosciuto il figlio.

Qualora sia autorizzato l'annullamento dell'attribuzione della paternità o maternità fittizia, relativa ad un figlio naturale riconosciuto da un solo genitore, negli estratti per riassunto e nei certificati di cui all'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonchè nei vari documenti di riconoscimento, è indicato soltanto il nome del genitore che l'ha riconosciuto.

Sono applicabili il secondo, terzo e quarto comma del precedente articolo 8.

(È approvato).

Art. 14.

La filiazione illegittima non è di ostacolo all'ammissione dei minori negli istituti di istruzione, educazione, cura, custodia e simili.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Onorevole Presidente, mi rammarico di non avere presentato tempestivamente un emendamento a questo articolo: ma, con la sua indulgenza, lo farò ora verbal-

mente. La formula attuale dell'articolo non servirà a nulla. Essa dice: « L'affiliazione illegittima non è di ostacolo all'ammissione dei minori negli istituti di istruzione, educazione, cura, custodia e simili ». Orbene non si tratta di fare una dichiarazione accademica ma di porre fine ad una consuetudine deplorabile di molti istituti privati d'istruzione. Questo articolo 14 è il frutto di una discussione svoltasi il mese passato in Aula proprio dopo che ci erano stati riferiti, ad esemplificazione, alcuni tristi episodi verificatisi in certe scuole religiose che respingono sistematicamente la iscrizione degli illegittimi. Io pertanto propongo il seguente emendamento all'articolo 14:

« Non si può rifiutare l'ammissione dei minori negli istituti di istruzione, educazione, cura, custodia e simili per il fatto della loro filiazione illegittima ».

PASQUALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUALI. A me sembra inopportuno che il Senato termini l'approvazione di questo disegno di legge che è ispirato a tanta umanità e che tende a cancellare almeno nei riflessi sociali la parola e la qualifica di illegittimità, con le parole: « filiazione illegittima ». Ciò solo da un punto di vista psicologico. Proponerei di sostituire alla dizione « filiazione illegittima » quella di « filiazione naturale ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento del senatore Terracini.

ROMANO ANTONIO, *relatore*. Onorevoli colleghi, sia l'articolo 14 così come è formulato nel testo della Commissione, sia l'emendamento proposto dal senatore Terracini si possono considerare da un punto di vista pratico e da un punto di vista giuridico. Dal punto di vista pratico io credo che potrebbero ritenersi inoperanti l'uno e l'altro perchè quando un istituto non vuole accogliere un ragazzo ha mille motivi da poter addurre senza poter far cenno della posizione di illegittimità. Forse sarebbe stato più opportuno

non parlarne per niente, ma giacchè c'è l'articolo 14 a me pare che sia sufficiente la dizione così come formulata. Sostanzialmente si afferma che la posizione di illegittimità non potrà essere presa in considerazione per non accogliere un minore in un istituto. Ma non è che gli istituti debbano dare una motivazione per rifiutare l'ammissione.

Mi pare dunque che potrebbe benissimo rimanere l'articolo 14 così com'è. Se dovessi dire il mio pensiero personale, sopprimerei e l'articolo 14 e l'emendamento proposto dal senatore Terracini.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La materia di questo articolo ricade sotto la competenza del Ministero dell'interno più che di quello della giustizia.

Al Ministero dell'interno non risulta che oggi si rifiuti l'ammissione di minori in istituti per il motivo che la nascita non sia legittima.

TERRACINI. Ho segnalato dei casi specifici al Ministro della pubblica istruzione.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Da indagini che noi abbiamo compiuto non risulta.

TERRACINI. I casi da me citati riguardano il Ministero dell'istruzione pubblica.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ad ogni modo, sulla sostanza, nessuna opposizione a che siano ammessi negli istituti ragazzi anche illegittimi.

Dal punto di vista, però, della struttura legislativa non posso tacere che mi sembra strano come una legge intitolata: « Disposizioni relative alle generalità e ad accertamenti e norme amministrative », o: « Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti », tutto ad un tratto, con un volo, vada ad occuparsi di altra materia.

Ma il Governo, che è sempre stato remissivo in Senato rispetto a questa legge, si dichiara anche questa volta remissivo all'Assemblea ri-

spetto all'approvazione o meno dell'articolo su cui si discute. Rileva solo che non ritiene veramente necessario l'articolo, che se fosse necessario non vi si opporrebbe, che non gli sembra comunque che questo sia il luogo per trattare l'articolo.

Quanto alla formulazione debbo osservare che dapprima era stato proposto dalla senatrice Merlin questo testo: « Il mancato possesso di titolo di legittimità e di filiazione non costituisce in nessun caso elemento che autorizzi l'esclusione di minori da istituti di educazione, istruzione, cura e custodia ». Poi fu proposto dal senatore Agostino (mi pare) il testo che è stato proposto ora dalla Commissione. Io francamente non vedo neanche differenza sostanziale tra le parole della Commissione: « non è di ostacolo » e quelle del senatore Terracini: « non si può rifiutare »; quando il legislatore dicesse che una certa qualità « non è di ostacolo » all'ammissione in istituto, mi par chiaro che un istituto non potrebbe più rifiutare l'ammissione per quella qualità, senza cadere in illegittimità.

Comunque il Governo (ripeto) si rimette all'Assemblea.

DE LUCA LUCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA LUCA. Intendo sottolineare all'Assemblea che il testo della Commissione differisce un po' dall'emendamento del collega Terracini, perchè un conto è dire « non è di ostacolo » e un conto è dire « non si può rifiutare », è bene precisare cioè che gli istituti sono obbligati ad accettare gli alunni se hanno una provenienza di questo genere. Dobbiamo preoccuparci, secondo me, dei termini reali del problema: se è vero (come pare sia vero perchè il collega Terracini ha fatto una specifica denuncia al Ministero della pubblica istruzione, ossia al Ministero competente) o no che alcuni istituti hanno rifiutato l'ammissione di figli illegittimi. Se è vero mettiamolo nella legge. Nella mia Regione risulta la stessa cosa. Debbo con rincrescimento dire a me stesso che ho trascurato di denunciare al Ministero della pubblica istruzione questi fatti

incresciosi e dolorosi, ma nella mia Regione sono avvenuti tre casi simili a quelli segnalati del senatore Terracini. Sono pertanto favorevole all'emendamento Terracini.

MONNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONNI. Onorevole Presidente, concordo con quanto ha ora detto l'onorevole Sottosegretario, che questo articolo è assolutamente estraneo al disegno di legge. Nessuno di noi è contrario a quanto ora è stato detto dall'onorevole Terracini e dagli altri colleghi. Siamo perfettamente tutti quanti d'accordo che la filiazione naturale non può essere di ostacolo all'ammissione in qualsiasi istituto. Se esistesse una norma che stabilisse un fatto di questo genere, noi saremmo pronti a votare qualunque disposizione abrogatrice; tuttavia riteniamo che questo articolo nella legge sia veramente fuori posto e che si potrà la stessa disposizione stabilirla in altra sede se si ritiene che possano nascere difficoltà. Sarebbe veramente inumano, anti-giuridico, assurdo che talune creature possano essere respinte da un collegio, da un istituto solo per il fatto di essere in questa situazione.

Per questi motivi voterò contro l'articolo 14 ed anche contro tutti gli emendamenti, disposto però sempre a votare una eventuale proposta di legge in questo senso presentata per particolari ragioni che esistono ma che io non conosco.

PRESIDENTE. Senatore Terracini mantiene il suo emendamento?

TERRACINI. Signor Presidente, lo mantengo e ne dirò brevemente i motivi.

Qui è stato invocato contro il mio emendamento un unico argomento, perchè sulla sua sostanza tutti si sono dichiarati d'accordo, subordinatamente, è vero, alla veridicità delle affermazioni che sono state fatte da questi banchi. E quell'unico argomento è che il titolo della legge non consente di trattarvi tale materia.

Onorevoli colleghi, il meno, dovrà dunque vincolare il più? In una legge il titolo ha, sì, un suo valore formale, ma ciò che caratterizza

la legge è il suo contenuto. Ora, nel fatto, la legge che noi approviamo — ed è confortante l'unanimità degli intenti e l'unità con cui se ne è raggiunta la definitiva formulazione — ha purtroppo un valore ancora molto limitato. Infatti mentre la Costituzione ci impegna a stabilire per i figli illegittimi una condizione giuridica che non li ponga in inferiorità di fronte ai figli legittimi, noi qui non stiamo disponendo se non in merito ad alcune questioni di superficie (il cognome, e cioè il modo di presentarsi). Per quanto si attiene ai diritti concreti, nulla.

Ebbene, io penso che dobbiamo invece cogliere l'occasione per inserire in questa legge un primo piccolo addentellato verso di essi come invito e stimolo a presentare presto un'altra legge in cui tutti i diritti vengano presi in considerazione e soddisfatti. Circa la proposta di fare una nuova legge dedicata al solo diritto degli illegittimi di adire gli Enti qui elencati, essa mi pare inaccettabile.

Ma poichè un varco a tale norma ci si apre qui, in questa legge, non trascuriamolo e realizziamo un primo passo verso più sostanziali deliberazioni.

PRESIDENTE. Senatore Terracini, accetta la proposta del senatore Pasquali di sostituire nel suo emendamento l'aggettivo: « illegittima » con l'altro: « naturale »?

TERRACINI. Non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 14 proposto dal senatore Terracini, con la modificazione suggerita dal senatore Pasquali. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Non si può rifiutare l'ammissione dei minori negli istituti di istruzione, educazione, cura, custodia e simili per il fatto della loro filiazione naturale ».

PRESIDENTE. Chi approva questo emendamento, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso al Senato, è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Metto allora in votazione l'articolo 14 nel testo della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, è approvato*).

Prima di procedere alla votazione finale del disegno di legge, bisogna decidere la formulazione del titolo. Vi sono due titoli: il primo del disegno di legge proposto dall'onorevole Merlin Angelina: « Disposizioni relative alle generalità e ad accertamenti e norme amministrative »; il secondo del disegno di legge di iniziativa del deputato Dal Canton Maria Pia: « Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti ».

Qual'è la proposta della Commissione?

ZOLI. Con tutto il riguardo dovuto alla nostra collega, onorevole Merlin, non ritengo che il suo titolo possa essere approvato, non trattandosi in questa sede di accertamenti. Siccome poi il primo articolo, che è quello fondamentale, prevede delle modifiche agli atti di stato civile, quali sarebbero le annotazioni in margine, non si può parlare neanche di disposizioni relative alla generalità, ma, se mai, di modificazioni degli attuali ordinamenti. Propongo pertanto « Modificazioni all'ordinamento dello stato civile e norme di applicazione ».

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il titolo del disegno di legge resta allora così formulato: « Modificazioni all'ordinamento allo stato civile e norme di applicazione ».

Prima di passare alla votazione finale del disegno di legge, faccio presente che la Commissione dovrebbe provvedere al coordinamento formale degli articoli.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. La Commissione non è stata convocata per questa settimana; la convocazione è

resa un po' difficile dal fatto che una Commissione speciale di cui sono in corso i lavori è composta largamente di membri della nostra Commissione. Trattandosi poi di sostituire due o tre parole — ciò che in genere è già stato fatto nel corso della discussione — e di modificare il numero di un articolo io propongo, non so se sia consentito, che la revisione sia fatta dalla Presidenza del Senato.

PRESIDENTE. Il coordinamento potrebbe essere affidato anche alla Presidenza del Senato.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo presente in Aula il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, onorevole Rocchetti, propongo di invertire l'ordine del giorno, nel senso che venga subito discusso il disegno di legge concernente la conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1955, n. 1, iscritto al numero 5 dell'ordine del giorno.

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1955, n. 1, concernente la proroga del termine di sospensione della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e degli altri titoli di credito aventi forza esecutiva, pagabili da debitori residenti in alcuni Comuni della provincia di Salerno » (907).

PRESIDENTE. Procediamo allora alla discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 1955, n. 1, concernente la proroga del termine di sospensione della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e degli altri titoli di credito aventi

forza esecutiva, pagabili da debitori residenti in alcuni Comuni della provincia di Salerno ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PANNULLO, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi rimetto alla relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 20 gennaio 1955, n. 1, concernente la proroga del termine di sospensione della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e degli altri titoli di credito aventi forza esecutiva, pagabili da debitori residenti in alcuni Comuni della provincia di Salerno.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Santero e Zelioli Lanzini: « Disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri » (231) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, di iniziativa dei senatori Santero e Zelioli Lanzini: « Disposizioni transitorie per i concorsi a posti

di sanitari e farmacisti ospedalieri », già approvato dall'11^a Commissione permanente del Senato e modificato dall'11^a Commissione della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Angrisani. Ne ha facoltà.

ANGRISANI. Questo disegno di legge che siamo chiamati a discutere ha travagliato alquanto tutti i componenti della 11^a Commissione, composta in prevalenza di medici. L'argomento dei concorsi ospedalieri è un nostro argomento, per cui se ne è discusso abbondantemente. Se all'apparenza questo argomento sembra una cosa da niente, in realtà interessa profondamente non solo la classe sanitaria, ma tutti i cittadini italiani. Questo disegno di legge è intitolato: « Disposizioni transitorie... ». Quindi è una questione urgente che bisogna regolare.

Portiamoci un momento all'origine del disegno di legge. Nel 1951, dopo 10-12 anni che non si facevano più concorsi, fu necessario por fine ad uno stato di disagio dovuto agli eventi bellici. Con legge del 1951 il Parlamento emanò una disposizione transitoria per regolare i concorsi ospedalieri. Questa legge andò in vigore nel 1951, ed ebbe la durata di un anno. Era giusto trovare un mezzo per porre fine a questo stato di cose, e furono banditi i concorsi.

Anzi, debbo premettere che, quando venne fuori questa legge, nel novembre 1951, i Prefetti insistettero, mandarono circolari alle Amministrazioni ospedaliere perchè si attenesero scrupolosamente a quella che era la legge, cioè a bandire i concorsi entro l'anno che la legge aveva fissato.

Che cosa accadde? Molte amministrazioni ospedaliere furono ossequienti alla legge e bandirono i concorsi — dirò tra poco come andarono tali concorsi — ma altre Amministrazioni ospedaliere fecero orecchio da mercante. Perchè queste ultime non bandirono i concorsi? Ecco il punto che l'Assemblea deve tener presente nell'esaminare la questione; queste non sono cose nè giuste nè sagge. Quelle Amministrazioni ospedaliere non bandirono i concorsi pur premurate, pure assillate dall'Alto Commissariato e dai Prefetti delle sin-

gole province; non bandirono questi concorsi per i sanitari ospedalieri come avrebbero dovuto fare in base a quella che era una legge di sanatoria che aveva la durata di un anno.

Evidentemente sorge il dubbio, a chi per un momento si ferma a riflettere su questo argomento, che non bandirono questi concorsi perchè coloro che temporaneamente detenevano il posto di aiuto o di primario non si trovavano ancora ad aver raggiunto i limiti necessari per partecipare al concorso.

Oggi queste Amministrazioni fanno premura all'Alto Commissariato ed al Governo di approntare questa legge, che si chiama nuovamente provvisoria e — ironia delle cose! — la legge provvisoria fu di un anno, la proroga della legge provvisoria diventa di tre anni più due; la vacanza fra la prima legge e la seconda legge. E questa provvisorietà sembra, per lo meno, alquanto strana a colui che attentamente osserva.

Ebbene, questa legge ebbe la sua applicazione, che purtroppo — in Commissione l'ho ripetuto molte volte — fu addirittura disastrosa, perchè vi erano dei primari che erano stati incaricati perchè la guerra aveva portato delle necessità speciali, vi erano degli aiuti incaricati così alla buona, e questi aiuti e questi primati dovevano vincere il concorso.

E come furono fatte quelle Commissioni? Si è assistito a questo — ed io non ho tema di dirlo qui nella pubblica Aula —: molte volte i candidati si sono fatta la Commissione giudicatrice, ed abbiamo assistito a valorosi professori, con più di una libera docenza, soccombere nel concorso di fronte al candidato predestinato a vincere il concorso stesso. Io dissi altra volta che, quando si voleva trovare un medico veramente valoroso, bisognava scegliere il secondo nei concorsi ospedalieri. Io ho conosciuto dei valenti liberi docenti in chirurgia che sono riusciti a tre o quattro concorsi sempre secondi. Ed anche qui, nella nostra Aula, c'è un collega, valoroso chirurgo, il senatore Mastrosimone che è riuscito secondo in parecchi concorsi ospedalieri, e questo mi risulta anche proprio in virtù di quella legge provvisoria che adesso si vuole provvisoriamente prorogare ancora di tre anni lasciando lo stato di cose per i prossimi cinque anni. Io ho insistito perchè ho trascorso la

mia giovinezza, il maggior numero degli anni della mia vita negli ospedali e so quella che è la vita negli ospedali stessi, so quali sono i sacrifici dei medici, so quali sono le funzioni dei primari e degli aiuti, so cosa significa la organizzazione sanitaria e il potenziamento di un ospedale quando il primario o l'aiuto non è scelto come dovrebbe essere, non è cioè il migliore che l'ospedale possa avere alle sue dipendenze.

Esiste la legge del 1938, cosiddetta Petragliani. Questa legge portò delle innovazioni nella organizzazione ospedaliera mettendo, fra l'altro, i direttori sanitari, per la prima volta, nell'ambito, pure se con voto consultivo, dell'Amministrazione ospedaliera. Da allora ci siamo fermati.

Ora, non me la sentirei di affermare che la legge Petragliani possa essere ancora oggi valida, ma che esista impellente la necessità di non presentare questa legge provvisoria per i concorsi ospedalieri e che esista invece una legge urgentissima, per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative sugli ospedali, questo sì. Noi abbiamo visto arrivare con una certa urgenza questa legge quando già esisteva nell'ordine del giorno un argomento di grande importanza e cioè l'istituzione del Ministero della sanità. Ora noi vediamo che questo punto dell'ordine del giorno riguardante l'istituzione del Ministero della sanità cammina come i... gamberi ed invece di andare avanti va indietro. Ora abbiamo visto arrivarci qui di colpo nuovamente questa legge provvisoria per i concorsi ospedalieri. Attualmente ci troviamo in un momento in cui l'organizzazione dei medici ospedalieri sta discutendo, per segnalarlo al Parlamento, un progetto di legge che modifica la legge del 1938. Ora, perchè andiamo ad approvare questo progetto di legge provvisoria della durata di tre anni, che vincola i concorsi ospedalieri appunto per tre anni, mentre potremmo affrontare la discussione della modifica della legge apportando veramente delle innovazioni essenziali delle quali chiunque, credo, sente la necessità? Noi abbiamo l'urgenza di fare ancora progredire la figura del direttore sanitario nell'ambiente amministrativo; abbiamo ancora da guardare quella che è la figura dell'aiuto che attualmente cambia ogni quattro

anni ed invece va considerata ancor meglio. L'ospedale infatti non è più come una volta quando era concepito come un asilo di assistenza in cui la beneficenza della dama caritatevole portava soccorso; oggi l'ospedale è qualcosa di altro. Noi abbiamo bisogno di apportare queste modifiche nel campo dei sanitari e cioè modificare la figura degli aiuti, renderli aiuti permanenti, cioè a potere del primario mettervi un aiuto di carriera, permanente. Bisogna allargare i quadri dei sanitari degli ospedali. Invece noi discutiamo qui questo disegno di legge provvisorio che era stato approvato dalla nostra 11ª Commissione dalla quale dopo lunghe discussioni uscì un testo di legge pieno di tutte le storture possibili ed immaginabili fino al punto da stabilire che l'aiuto che ha vinto il concorso ha titolo di merito pari all'aiuto assunto amichevolmente da una Amministrazione.

SANTERO. Non è esatto.

ANGRISANI. Vedremo se è esatto in sede di discussione degli articoli. Dicevo che questo disegno di legge è stato varato dalla 11ª Commissione con tutte le storture possibili e immaginabili. Ma il mio augurio si è avverato, infatti, io, nel salutare il disegno di legge a cui non aderivo, mi auguravo che andando alla Camera potesse tornare a noi in modo da rivederlo. Ma quello che non fecero i barbari fecero i Barberini. Alla Camera le modifiche furono favolose e si arrivò ad aggiungere l'articolo 5: «secondo l'ordine di preferenza in essa indicato con criteri da stabilirsi dalle Commissioni giudicatrici». Cioè la legge non sarebbe stata valevole per tutto il territorio nazionale, ma applicata da ogni Commissione. E ciò oltre tutto quello che vedremo nei vari articoli quando andremo a discuterli. Questa è la situazione in cui il Senato discute questo disegno di legge. Purtroppo il Regolamento ci imporrà delle limitazioni nella discussione ed io sono sicuro che il Presidente ci richiamerà all'ordine quando ci troveremo a discutere gli articoli e ci dirà che possiamo solo discutere le modificazioni che la Camera ha apportato. Quindi noi abbiamo chiesto che questo disegno di legge fosse discusso in Assemblea perchè oggi i colleghi qui presenti

che non sono della 11^a Commissione non debbano nemmeno sapere di che si tratta perchè non potranno discutere di quello che è stato fatto dalla 11^a Commissione e approvato dalla Camera.

Io mi riservo articolo per articolo di entrare in argomento e di dimostrare l'opportunità di quanto ho prospettato. Però prima di addentrarci negli articoli, poichè questo disegno di legge è venuto qui con carattere di urgenza, e poichè questo disegno di legge ha una importanza vitale per gli ospedali italiani e perchè non si possa dire dovunque che si fa questo provvedimento solo per favorire questo o quel candidato, io mi permetto di sottoporre agli onorevoli colleghi e all'Alto Commissario l'opportunità di accogliere la mia proposta di sospensiva. Sospendere la discussione per un mese non è la fine del mondo. In questo mese avremo la possibilità di discutere un provvedimento definitivo sull'ordinamento degli ospedali, ed allora il Senato, il Parlamento avrà la soddisfazione di fare un qualcosa di organico e di definitivo almeno per un certo numero di anni, avrà potuto indicare la giusta strada alle Amministrazioni ospedaliere, la giusta strada agli ospedali italiani per avviarli verso un avvenire migliore, verso un adeguamento ai tempi che viviamo, verso un nuovo splendore. Noi abbiamo bisogno che in Italia questi ospedali siano non soltanto ben attrezzati, ma ben diretti da medici valorosi. In questo periodo noi infatti assistiamo alla fine di quello che era il nostro orgoglio, l'orgoglio della scuola ospedaliera. Una volta avevamo grandi maestri, e chi non ricorda come medici di valore internazionale i mai troppo compianti maestri Cardarelli e D'Antona, che venivano dalla scuola ospedaliera? Allora le cose si facevano sul serio, mentre noi oggi vogliamo dare ancora una battuta di arresto alla vita e al miglioramento degli ospedali italiani.

Onorevoli colleghi, qui non c'entra essere di una ideologia politica o di un'altra, qui non c'entra essere di destra o di sinistra, qui c'entra soltanto una cosa: il nostro buon senso, l'amore per coloro che soffrono, per coloro che son infermi; qui c'entra l'organizzazione degli ospedali che deve mirare esclusivamente al benessere degli infermi. Perchè dunque voi

democristiani che vi ispirate alle dottrine cristiane, come me, del resto, perchè sono cattolico, volete affrettarvi, volete urgentemente e quasi di forza far passare questa legge senza poterla discutere? Esaminate dunque questa possibilità, accordateci del tempo, facciamo sì che una legge organica, una legge saggia per gli ospedali italiani possa essere varata. Voglio augurare all'Alto Commissario che questa legge possa portare la sua firma, perchè certamente sarà titolo di onore e di orgoglio aver regolato la vita futura dei nostri ospedali.

In conclusione sommamente chiedo alla Presidenza di voler sottoporre all'Assemblea la mia proposta di sospendere, sia pure per un breve periodo di tempo, la discussione di questa legge. Mi riservo di presentare tale proposta nelle forme previste dal Regolamento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Santero. Ne ha facoltà.

SANTERO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor Alto Commissario per l'igiene e la sanità, questa legge che ho avuto l'onore di proporre e di presentare col senatore Zelioli voleva proprio avere un carattere non solo transitorio, ma proprio quasi un carattere di urgenza, perchè è avvenuto che, avendo la legge del 1951 soltanto la durata di un anno, quando è stato presentato il mio disegno di legge nel dicembre 1953, cioè oltre un anno fa, non era più efficace la legge del 1951 e quindi i concorsi ospedalieri dovevano espletarsi in base alle norme della legge del 1938.

Ora, chi come me ha 30 anni di servizio ospedaliero al suo attivo non poteva non rendersi conto della necessità di dare soddisfazione a tutte le legittime voci dei colleghi sanitari ospedalieri ed alle esigenze delle amministrazioni.

Questa legge, come ho detto, aveva un carattere quasi di urgenza — quale purtroppo viene a mancare — essenzialmente per due motivi: innanzi tutto perchè secondo la legge del 1938 non possono partecipare a concorsi di primario di ospedale quei sanitari...

PRESIDENTE. Senatore Santero, desidero dare a lei l'avvertenza, che darò eventualmente ad altri colleghi che commettessero lo stesso

errore, che l'oggetto della discussione odierna è limitato agli emendamenti introdotti dalla Camera.

SANTERO. Signor Presidente, siccome è stato detto che la legge non ha un carattere di necessità e di urgenza, volevo confutare questa affermazione.

PRESIDENTE. Non è ancora in discussione la proposta di sospensiva; si attenga pertanto al tema della discussione che le ho già indicato.

SANTERO. Io sono molto conciso, ma vorrei far comprendere al Senato l'importanza degli emendamenti della Camera, poichè non è mai stata fatta una discussione in quest'Aula del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Il disegno di legge è già stato discusso e approvato dalla 11ª Commissione del Senato in sede deliberante; l'Assemblea deve ora limitarsi a discutere sugli emendamenti introdotti dalla Camera.

SANTERO. Io ho già presentato un emendamento e sono pronto a rientrare nell'ordine di idee della Presidenza ed anche della Commissione, che cioè non si debba discutere su altri argomenti se non sugli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati al testo del Senato. Ma due parole di esplicazione...

PRESIDENTE. Non si tratta di una questione opinabile; è il Regolamento che, al secondo comma dell'articolo 54, stabilisce: « Se i disegni di legge approvati dal Senato sono emendati dalla Camera dei deputati, il Senato delibera di norma soltanto sulle modifiche approvate dalla Camera ». Evidentemente la deliberazione presuppone la discussione, per cui la predetta norma regolamentare deve intendersi nel senso che il Senato discute e delibera solo sulle modifiche approvate dalla Camera.

SANTERO. Non insisto, signor Presidente; vorrei semplicemente illustrare l'importanza degli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati, dicendo al Senato che tanta è l'urgenza di questa legge per le amministrazioni

ospedaliere che sarei disposto ad accettare il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Senonchè c'è un emendamento soppressivo a questo disegno di legge di una importanza realmente eccezionale. La Camera, infatti, ha soppresso l'articolo 4, il quale faceva obbligo anche agli ospedali di terza categoria di fare i concorsi per titoli ed esami, mentre ora, scaduta la legge del 1951, quella del 1928 prevede che per gli ospedali di terza categoria i concorsi si possano fare solo per titoli e non anche per esami.

Pertanto, senza l'approvazione del disposto dell'articolo 4 nel testo approvato dal Senato accade che nella stessa provincia dove, con la legge del 1951, si sono fatti dei concorsi per titoli ed esami per primario, per assistente o per aiuto ospedaliero, oggi si farebbero concorsi soltanto per titoli e nello stesso ospedale può avvenire che, mentre l'aiuto è stato nominato in seguito a concorso per titoli ed esami, il primario sia chiamato semplicemente per titoli, e quindi moralmente e psicologicamente si trovi in una situazione di inferiorità. Non solo, ma si andrebbe contro il principio generale, ormai ammesso, che tutti i posti di primario soprattutto siano dati per concorsi, per titoli ed esami.

C'è però una ragione speciale per gli ospedali di terza categoria, essendo questi il primo gradino della carriera professionale. Gli esami, è naturale, sono tanto più necessari quanto più l'individuo è all'inizio della carriera: per un professionista anziano il *curriculum vitae* vale più di una prova di esame, ma agli inizi della carriera l'esame vale più del *curriculum vitae*. Fare quindi una eccezione proprio per gli ospedali di terza categoria, richiedendo solo i titoli, sarebbe contro non solo ai principi generali ma contro le necessità specifiche degli ospedali di terza categoria.

L'altro emendamento della Camera, che la Commissione ha ritenuto di disapprovare, concerne la valutazione del titolo dell'esercizio professionale prestato presso l'ospedale che bandisce il concorso, titolo prevalente rispetto ai servizi prestati fuori dell'ospedale. Il Senato aveva approvato la nostra originaria proposta in questo senso, che d'altra parte aveva

i suoi precedenti nella legge del 1938, nell'articolo 55, comma C.

È una norma tradizionale, che deriva dal fatto che la Commissione esaminatrice dell'ospedale che bandisce il concorso ha dei criteri abbastanza obiettivi per valutare il servizio prestato dal sanitario presso detto ospedale. Questo piccolo punto di prevalenza non ha niente di eccezionale.

Queste sono le due, tra tutte le modifiche proposte dalla Camera, che in sostanza costituiscono la difficoltà all'accettazione in blocco di tutto il disegno di legge, che è tanto urgente per i bisogni delle amministrazioni che devono coprire i nuovi posti di primariato creati specialmente per le specialità, a seguito dell'aumentata importanza che hanno queste ultime negli ospedali, e per la giusta ambizione degli ospedali di perfezionarsi continuamente.

È necessario che le Amministrazioni possano scegliere largamente fra i candidati. Se noi non approviamo il disegno di legge, ci sono sanitari che, con quindici anni di laurea e con ottima preparazione, magari con dieci anni di aiuto o addirittura col posto di primario incaricato, non possono concorrere per non avere i sei anni di servizio di ruolo presso gli ospedali.

Se tre anni di transitorietà sembrano troppi al collega Angrisani, dirò che il termine può non decorrere completamente, perchè se il disegno di legge che modifica la struttura e l'organizzazione della legge del 1938 venisse rapidamente approvato, queste disposizioni transitorie cadrebbero anche prima del decorso del termine. L'esperienza purtroppo ha dimostrato che non basteranno neanche tre anni a far sì che possa essere approvata una legge completa che modifichi, secondo le esigenze odierne, il decreto legge del 1938.

Pertanto quando l'amico Angrisani diceva che bisogna rivedere la carriera degli ospedalieri non faceva altro che portare acqua al nostro mulino, perchè le norme sul servizio ospedaliero saranno così complesse che per la approvazione delle due Camere occorrerà un determinato numero di anni.

Io ho proposto un emendamento. Però, considerato l'articolo del Regolamento che ci impedisce di portare la nostra discussione su argomenti nuovi, anche per facilitare l'iter di

questo disegno di legge sono disposto a ritirarlo e prego pertanto il Senato di voler approvare il disegno di legge come ci viene dalla Camera dei deputati oppure accogliendo le due piccole modifiche già illustrate, che credo non incontreranno difficoltà alla Camera.

PRESIDENTE. Prima di procedere nella discussione, debbo dar lettura della seguente proposta avanzata dal senatore Angrisani:

« Il Senato, ritenuta l'opportunità di esaminare il disegno di legge concernente la proroga della legge n. 1138 del 1951 dopo che sarà presentato dal Governo il disegno di legge di modifica relativo alla riforma degli ospedali, sospende la discussione del disegno di legge in esame ».

Si tratta, evidentemente, di una proposta di sospensiva. Essa, però, è improponibile perchè, essendo stata presentata dopo l'inizio della discussione, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, avrebbe dovuto essere sottoscritta da almeno dieci Senatori.

Indipendentemente da ciò, la Presidenza ritiene che la proposta sia inammissibile, in quanto ad essa può per analogia applicarsi la norma dell'articolo 69 del Regolamento: « Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno o emendamenti contrastanti con deliberazioni prese dal Senato precedentemente sull'argomento in discussione. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento, decide inappellabilmente ». Ora, la 11ª Commissione permanente del Senato approvò già, in sede deliberante, il disegno di legge in esame, senza attendere che fosse presentato il progetto d'iniziativa governativa a cui ella, senatore Angrisani, si riferisce. Pertanto, se il Senato deliberasse oggi di sospendere la discussione con la motivazione contenuta nella sua proposta, prenderebbe una deliberazione in contrasto con quella già adottata dalla 11ª Commissione permanente in sede deliberante.

Valendosi, quindi, della facoltà prevista dall'articolo 69 del Regolamento, la Presidenza decide inappellabilmente di ritenere inammissibile la proposta del senatore Angrisani.

È iscritto a parlare il senatore Boccassi. Ne ha facoltà.

BOCCASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io mi atterrò all'invito che il Presidente ci ha rivolto all'inizio di questa discussione, e proprio durante l'intervento del collega Angrisani, e fermerò la vostra attenzione su quelli che io ritengo i punti fondamentali che oggi qui devono essere posti in discussione e devono essere tenuti in conto dall'Assemblea del Senato per cercare di emendare quello che è possibile e di temperare l'insufficienza e la carenza di questo disegno di legge.

Infatti tutti coloro che hanno esaminato questo disegno di legge si sono resi conto dell'insufficienza insita nei vari articoli, sia per quanto riguarda la valutazione dei titoli, sia per quanto riguarda l'ammissibilità ai concorsi ospedalieri che contiene il presente disegno di legge.

Anzitutto io non concordo completamente sopra l'urgenza di questo disegno di legge nei riguardi delle amministrazioni — urgenza che è stata difesa qui con tanto calore dal senatore Santero — perchè vi è un fatto: che questa legge è per la seconda volta una legge transitoria per i concorsi ospedalieri, e della prima legge transitoria, del 1951, le amministrazioni ospitaliere, almeno molte di esse, non hanno creduto bene di tenerne conto e di avvalersene, non bandendo i concorsi che quella legge dava loro la facoltà di bandire. Quindi questa urgenza, per dir così, sbandierata ad ogni piè sospinto nella discussione del presente disegno di legge, non mi sembra poi, in pratica, che sia veramente così sentita dalle amministrazioni ospitaliere, almeno da tutte le amministrazioni ospitaliere.

Comunque, onorevoli colleghi, i punti fondamentali che non possono trovare il nostro favore — almeno il favore dei colleghi della mia parte — si riferiscono anzitutto alla durata del disegno di legge. Questo disegno di legge prevede tre anni di durata, che a me sembra siano eccessivi per un provvedimento di carattere transitorio che segue, dopo due anni, un altro provvedimento di legge di carattere transitorio, della durata, anzichè di tre anni, di due; nel complesso, sette anni.

Mi sembra eccessivo voler oggi non tener conto della voce stessa che viene dagli interessati a questo problema, e dalle stesse amministrazioni ospitaliere; non tener conto cioè

della voce che viene dalle varie organizzazioni di medici ospitalieri, dalla C.I.M.O., la quale ha già predisposto un progetto di legge da sottoporre al vaglio ed all'esame di questa Assemblea qualificata di autorità; non tener conto di tutte queste cose, e voler per forza per tre anni stabilire che questo disegno di legge deve aver vigore.

Io propongo quindi anzitutto che, all'articolo 1, i tre anni vengano diminuiti a due anni almeno.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Boccassi, ma sull'articolo 1, non c'è luogo a discussione, giacchè ad esso la Camera dei deputati non ha apportato alcun emendamento.

BOCCASSI. Onorevole Presidente, io sto esponendo i punti capitali sui quali non possiamo trovarci d'accordo con il disegno di legge.

PRESIDENTE. I punti capitali sono quelli toccati dagli emendamenti della Camera; non possiamo rifarci da capo alla intera questione.

BOCCASSI. D'accordo, signor Presidente; ed è appunto per questo che io ho presentato un emendamento che sarà oggetto di discussione. Ma mi preme fin da questo momento dire che quell'emendamento vorrebbe stabilire che i criteri di valutazione per i concorrenti fossero, diciamo così, tenuti in conto tale che la precedenza fosse data ai sanitari che già da lungo tempo si sono sacrificati dopo aver vinto un concorso di assistente o di aiuto in ospedale, anzichè a un concorrente volontario, proprio perchè tengo conto di quanto recita l'articolo 2 in cui la parola volontario non si può più cambiare. Ed allora se questa stortura legislativa — mi si perdoni l'espressione poco parlamentare — voluta prima dal Senato e poi dalla Camera, non si può cambiare, siamo obbligati a ripiegare nel temperamento previsto attraverso il mio emendamento.

Ora, lei, onorevole Presidente, giustamente dice che a termine del Regolamento non possiamo apportare alcun emendamento o presentare alcun articolo aggiuntivo o soppressivo che modifichi ciò che è stato già approvato dal Parlamento. Ciò sta bene, ma il Regolamento

dice che questo si deve fare « di norma »; ora il mio emendamento potrebbe essere considerato una eccezione, d'altra parte giustificata da tutto quello che io ho detto e che non ho detto, perchè vedo l'urgenza e perchè anche lei, onorevole Presidente, mi fa premura di concludere il mio dire.

PRESIDENTE. Io non ho alcuna urgenza; ella può parlare quanto crede, ma soltanto nei limiti consentiti dal Regolamento.

BOCCASSI. Dicevo, onorevole Presidente, che questa potrebbe essere l'eccezione e ciò per temperare questa legge e per renderla se non gradita almeno accettata alla maggioranza degli interessati e dei senatori che dovranno votarla.

Con ciò ho detto tutto quello che dovevo dire, riservandomi di intervenire sui vari articoli e pregando il Senato di porre mente a questo punto fondamentale che ho fatto presente, del temperamento cioè della legge per quello che ancora si può temperare e ciò, a mio vedere, è possibile anche a termini del Regolamento (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Monni. Ne ha facoltà.

MONNI. Io parlerò degli emendamenti che la Commissione ha proposto. Debbo dire che tali emendamenti mi sembrano perfettamente giustificati. Soltanto l'urgenza di vedere approvato il provvedimento potrebbe convincerci a non proporre alcuna modificazione, poichè io, come presidente di ospedale, sono pienamente convinto di quanto è stato detto che cioè questa legge è urgentissima. Già all'articolo 8 è detto che « per i concorsi ai posti ospedalieri banditi dopo la scadenza della legge 4 novembre 1951, n. 1188, dei quali non sia stato iniziato l'espletamento, le Amministrazioni interessate provvederanno a modificare i relativi bandi in armonia alle disposizioni della presente legge... », il che significa che molti sanitari, molti giovani e non giovani attendono l'emanazione di queste norme per avere la possibilità di prendere parte ai concorsi.

Soltanto chi vive la vita ospedaliera — bene ha detto il senatore Santero — può intendere

che non si può fare a meno di approvare queste disposizioni. Io mi sono reso conto delle gravi difficoltà che sono cagionate al servizio ed all'attività degli ospedali dal fatto di non potere espletare i concorsi e dal fatto di non poterli espletare secondo le norme contenute in questa legge. Le proteste di giovani e di anziani perchè non furono a tempo prorogate le norme della legge 4 novembre 1951 furono dappertutto numerosissime. È giusto che non si ritardi ancora ad esaminare le norme che in questa legge sono contenute. Dicevo che gli emendamenti mi sembrano pienamente giustificati. All'articolo 3 mi pare che ingiustamente la Camera abbia tolto la disposizione che si deve tener conto, tra i titoli di carriera, del servizio dell'aiuto effettivo o incaricato prestato presso l'ospedale che bandisce il concorso, da valutarsi in base alla qualità e alla durata del servizio stesso. È chiaro che l'amministrazione ospedaliera che presiede la Commissione di concorso ha la possibilità di ben apprezzare il servizio che un aiuto effettivo incaricato abbia prestato presso l'ospedale. Quindi non è giusto non dare una certa valutazione preferenziale a questo servizio. Per quanto concerne la soppressione dell'articolo 3-bis che la Commissione ripropone, sono perfettamente d'accordo che per i concorsi in ospedali di III categoria si applichino le norme per i concorsi di I e II categoria per ragioni evidenti. Gli ammalati che si rivolgono a ospedali di III categoria hanno lo stesso bisogno di garanzia che si presenta per gli ospedali di I e II categoria, nè si capisce che un concorso per chirurgo in ospedale di III categoria non debba essere sottoposto alle stesse norme di un concorso in ospedali di I e II categoria, come se l'opera prestata in ospedali di III categoria non debba essere ugualmente controllata, apprezzata ed efficiente. D'altra parte è chiaro che la norma già contenuta nel testo unico 1938 non può essere soppressa perchè questa non è una legge che cerca di modificare, sopprimendo articoli, il testo unico del 1938, ma cerca di migliorare e di integrare le disposizioni di quel testo unico. Quindi bene ha fatto la Commissione a riproporre l'articolo 3-bis. Altra modificazione della Camera dei deputati non giusta è questa: all'articolo 5 la Camera ha aggiunto un criterio di apprezzamento dei titoli a bene-

placito della Commissione giudicatrice del concorso. Meglio invece la Commissione del Senato aveva detto che l'apprezzamento doveva essere stabilito secondo le disposizioni dell'articolo 3 della legge, cioè secondo quello che la legge stessa stabilisce e non ad arbitrio della Commissione giudicatrice. L'articolo 5 nel testo approvato dalla Camera dei deputati dice: « Il punteggiaggio di cui al n. 1 dell'articolo 54 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, verrà ripartito tra titoli di carriera previsti dall'articolo 3 della presente legge, secondo l'ordine di preferenza in esso indicato, con criteri da stabilirsi dalla Commissione giudicatrice del concorso ». Ciò appare completamente inopportuno perchè i criteri sono già stabiliti dalla legge e non li deve stabilire a suo beneplacito la Commissione di concorso che potrebbe eventualmente stabilirli in maniera tutt'altro che imparziale.

Ultima osservazione. L'articolo 7 nel testo approvato dalla Camera dispone che « le Commissioni esaminatrici dei concorsi per posti di sovrintendente sanitario, direttore sanitario, vice direttore ed ispettore sanitario sono composte dal Presidente dell'amministrazione che bandisce il concorso o per sua delega dal sovrintendente o dal direttore sanitario o da un medico di sua fiducia, Presidente ».

Errore grave di fatto e di diritto, perchè se l'ospedale bandisce il concorso per avere un sovrintendente o un direttore o un medico di sua fiducia è chiaro che non può il Presidente dell'Amministrazione dare la delega ad un sovrintendente o ad un direttore che non esistono. Si bandisce il concorso proprio perchè mancano in quell'ospedale il sovrintendente o il direttore, sicchè è assurdo parlare di delega ad una persona che manca o che, se precariamente esiste, può avere interesse nel concorso. Per quanta buona volontà si possa avere nel far sì che il disegno di legge sia approvato senza modificazioni, debbo far osservare l'assurdità di una delega fatta ad una persona inesistente o interessata. Questo per quanto riguarda un dato di fatto. Ma dal punto di vista giuridico è anche assurdo che si dia la delega ad un medico, estraneo all'Amministrazione, di fiducia del Presidente dell'Amministrazione. Non occorrono molte parole per dimostrare che una delega di questo

genere non è ammissibile. Il Presidente della Amministrazione che ha bandito il concorso può delegare esclusivamente, come la Commissione del Senato propone, un altro membro del Consiglio di Amministrazione, ma non persona estranea o priva di veste legale.

Mi pare, quindi, che tutte le proposte fatte dalla Commissione siano pienamente giustificate e che perciò il Senato possa approvarle senza altre osservazioni. Sono del parere che il disegno di legge abbia carattere di urgenza e che non sia giusto cercare di procrastinarne l'emanazione per nessuna ragione.

Quanto al termine di 3 anni è da osservare semplicemente che, ove, come il Senato si augura, un nuovo testo unico possa essere emanato prima di tre anni, è chiaro che allora queste norme decadrebbero e non avrebbero applicazione. Quindi non c'è da preoccuparsi per stabilire se la durata debba essere di 2 o di 3 anni. È augurabile che quanto prima il nuovo testo unico sia approvato e pubblicato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mastrosimone. Ne ha facoltà.

MASTROSIMONE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io non avrei voluto prendere oggi la parola su questo argomento quanto mai scottante e dibattuto che già in Commissione ha dato luogo a lunghe discussioni le quali hanno portato, dopo ponderato esame, alla formulazione del presente disegno di legge. Debbo dire per la verità che questo disegno di legge era stato « ben fatto » dal Senato in quanto noi avevamo vagliato, attraverso la nostra esperienza di parlamentari e di ospedalieri, quali potevano essere le ragioni che ci consentivano una modifica al complesso di queste disposizioni anche se transitorie in attesa di quelle definitive per i concorsi che si sarebbero dovuti bandire. Senonchè abbiamo visto che l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto opportuno modificare quello che noi stessi avevamo già modificato, apportando quindi modifiche su modifiche addirittura nella dizione letterale di alcune parole. Ad esempio l'articolo 3 al comma b) nel testo approvato dal Senato dice: « idoneità conseguita in un concorso per primario, da valutarsi in relazione alla categoria dell'ospedale, o maturità

conseguita in un concorso per cattedra universitaria corrispondente alla "branca" per cui è bandito il concorso ».

Il testo approvato dalla Camera invece dice « disciplina » al posto di « branca ». Ora io domando ai colleghi quale può essere la sostanziale differenza tra questi due precisi vocaboli se non di oscurare la chiarezza dell'ampio significato di « branca » alla ristrettezza della parola « disciplina » che in questo preciso caso permette l'accesso ai concorsi ospedalieri a candidati che in un primo tempo noi non avevamo affatto escluso ed a ragion veduta. Rappresentavano questi candidati i buoni residuati, diciamo così, della categoria degli aiuti universitari che rimasti per tanto tempo presso cattedre universitarie non avevano mai avuto la possibilità di ottenerle. Ad un certo momento, si dava con la nostra legge, anche se non in « modo ortodosso » la possibilità a questi studiosi di potersi immettere nella corrente dei militanti ospedalieri subito dopo quelli che avevano trascorso tutta la carriera solo in ospedale.

Ed è questa una « orribile stortura » insita nella parola « disciplina » che non aderisce al nostro concetto pur se consente questa immissione in altro modo.

Per quanto riguarda, poi, il limite di età, noi lo avevamo stabilito in cinque anni ma al di fuori ed in più di tutte le altre agevolazioni; la Camera invece lo aumenta globalmente di dieci anni.

Comunque, io penso, che discutere ora questo disegno di legge anche se solo nei punti emendati dall'altro ramo del Parlamento senza aver avuto il tempo di trovare un completo accordo in seno alla Commissione, non sia opportuno, e per me addirittura deleterio per cui mi auguro e chiedo che qualche giorno di tempo sia messo a nostra disposizione per consentirci un migliore e più profondo esame indispensabile al presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Non mi pare che sia giustificata la sua lagnanza, perchè la relazione è stata presentata il 28 dicembre ultimo scorso, per cui i senatori hanno avuto tutto il tempo di mettersi d'accordo.

MASTROSIMONE. E allora, onorevole Presidente, io non posso che astenermi dalla ulteriore discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perrier. Ne ha facoltà.

PERRIER. Io mi atterro certamente nei limiti della discussione ai quali ci ha giustamente richiamato l'illustre Presidente. Debbo però, purtroppo, deplorare che questa legge, con la mania dell'urgenza ad ogni costo, contenga degli errori fondamentali, tra i quali quello dei limiti di età è per me il più grave, perchè si verifica spesso il fatto che tanti colleghi che essendo stati in guerra non hanno potuto avere i 6 anni di effettivo servizio come aiuto o assistente, ora, avendo naturalmente oltrepassati i limiti di età, non possono più concorrere. Ma quello che è stato è stato purtroppo! Vorrei solo augurarmi che l'onorevole Alto Commissario voglia affrettare, per quanto gli sarà possibile, l'emanazione di questa nuova legge definitiva o testo unico, come l'ho sentito chiamare oggi da qualcuno — affinché si provveda effettivamente e definitivamente ad una sistemazione di questi concorsi nei quali, con tutte queste modifiche provvisorie ed urgenti, si finiscono col perpetuare degli errori che non tornarono certamente a vantaggio del servizio ospedaliero. So che la Confederazione italiana medici ospedalieri, ha già predisposto un progetto al riguardo ed altrettanto penso la F.I.A.R.O.

Questa è l'unica premessa che faccio.

Debbo poi associarmi completamente a quanto ha detto il senatore Monni, perchè tutti gli emendamenti che noi abbiamo proposto in Senato e che manteniamo nei confronti del testo approvato dalla Camera dei deputati hanno soprattutto un fondamento di moralità e di giustizia, per cui veramente non so spiegarci come l'altro ramo del Parlamento sia stato di diverso avviso.

Specialmente l'emendamento all'articolo 3 mi sembra fondamentale, perchè se un'amministrazione volesse osservare un individuo che conosce da tanti anni e che quindi ha potuto giudicare sulla sua preparazione, è opportuno che lo desideri e giustamente ritengo perciò

che questo debba essere considerato un titolo da valutarsi alla giusta stregua.

Così anche la norma di fare i concorsi per gli ospedali di terza categoria mi pare risponda ad un criterio di serietà, poichè tutti gli ospedali debbono avere le loro cariche ricoperte da chi ha fatto un concorso, siano essi anche ospedali di terza categoria, ed anche perchè la valutazione di un individuo all'inizio della sua carriera, è giusta e necessaria. Non parliamo poi del pericolo dell'articolo 5 insito in quella frase « con criteri da stabilirsi dalla Commissione giudicatrice del concorso ». Tutti sappiamo come sono formate le Commissioni, che hanno già tanta latitudine di poteri. Con questa disposizione corriamo il rischio di aumentarli e di togliere qualsiasi serietà agli esami dei candidati.

Questo è il punto principale delle modifiche proposte. Ma pericolosissimo è anche quanto insito nel comma dell'articolo 7, in cui addirittura si è stabilito che un presidente possa chiamare un medico di sua fiducia a sostituirlo. Onorevoli colleghi, sono già tante le storture, che se allarghiamo ancora le maglie, non so più dove andiamo a finire.

Aderisco perciò in pieno alle modifiche dell'11^a Commissione dirette soprattutto a moralizzare questi concorsi, augurandomi, ripeto, che un testo definitivo venga fatto al più presto per riordinare seriamente il problema dei concorsi ospedalieri.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ZELIOLI LANZINI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rimetto al testo della mia relazione per quanto riguarda gli emendamenti della Camera da noi in parte modificati, riservandomi di intervenire di volta in volta se vi saranno osservazioni particolari.

Da un punto di vista generale ho il dovere di fare alcune considerazioni per i colleghi, e particolarmente per coloro che in questa sede rappresentano l'opposizione — che non è politica ma squisitamente tecnica — non già al testo di legge Santero e Zelioli Lanzini ma

al disegno di legge che avrebbe carattere di provvisorietà e che non si riterrebbe idoneo a risolvere queste tormentate questioni. Ho il dovere dicevo, di intervenire a nome della maggioranza della Commissione ed anche come legislatore, osservando che qui non siamo rappresentanti di interessi particolari di categoria, ma di ordine superiore della collettività e delle amministrazioni degli ospedali. Le pressioni vengono da tutte le parti a noi, e anche ritengo, alla Presidenza del Senato, particolarmente dalle amministrazioni che hanno indetto i concorsi con la legge del 1938 e che li hanno sospesi perchè attendono da un anno l'approvazione di questa legge. Questo dico ai colleghi Mastrosimone e Angrisani, i quali desidererebbero qualcosa di migliore. D'accordo, ma voi mi insegnate che il meglio è nemico del bene. Il meglio sarebbe la costituzione del Ministero della sanità e dell'igiene, che noi auspichiamo, sarebbe il testo organico delle disposizioni che debbono regolamentare i concorsi, dato che la legge del 1938 è ormai superata dalle esigenze e degli ospedali e dei sanitari. Ma il bene è il minor male, ed il minor male è questa modestissima legge che è stata presentata al Senato un anno fa, che si è fermata alla Camera per circa sei mesi, e che dalla Camera è ritornata con modifiche anche sostanziali, che pur non accettate in tutto dalla Commissione, sono state accolte per evitare nuovi intralci.

Ora la mia conclusione, che corrisponde ai desideri espressi dai senatori Monni, Santero e Perrier, è che, accogliendo o meno gli emendamenti introdotti dalla Camera, si approvi il testo, come del resto hanno già fatto e Senato e Camera. Per il resto mi rimetto alla relazione che io ho presentato dopo due giorni dal termine della discussione in Commissione, data l'urgenza del provvedimento che si auspicava di poter varare prima delle feste natalizie. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

TESSITORI, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. Pochissime considerazioni, perchè potrei anche limitarmi ad aderire interamente a quel che ha detto il rela-

tore nella relazione scritta e nei chiarimenti verbali.

Io concordo con la Commissione che talune modificazioni agli emendamenti portati dalla Camera dei deputati sono assolutamente necessari. Sarebbe stato desiderabile che ciò non fosse avvenuto, che la legge a quest'ora avesse già avuto la sua attuazione. In realtà — ed è una constatazione di fatto — la legge è molto attesa e dico subito che forse, se ci si fosse mantenuti, inizialmente e nel prosieguo del dibattito davanti alla Commissione qui e alla Camera, nei limiti di quella che era la modesta finalità del disegno di legge presentato dai senatori Santero e Zelioli Lanzini, forse esso avrebbe potuto arrivare in porto molto prima.

Non è che questo disegno di legge abbia avuto l'intendimento di una riforma organica della complessa legislazione ospedaliera, per la quale sono molto avanzati gli studi presso le Amministrazioni interessate; e sento oggi che anche l'organizzazione sindacale dei medici ospedalieri, la C.I.M.O., avrebbe predisposto addirittura un suo disegno di legge. Ma i colleghi che hanno maggiore esperienza di me e maggiore scienza di me in questa materia sanno quanto sia vasto il campo, quanti siano e imponenti i problemi che si presentano nel nostro Paese, come del resto in tutti i Paesi civili, quando si vuole affrontare una riforma organica, con finalità di carattere generale, in tema di attrezzature ospedaliere.

Ed è per questo che il disegno di legge è destinato ad avere una durata limitata nel tempo, che era prevista in cinque anni ed è stata ridotta poi dalla Commissione a tre anni. Dicevo dunque che, se ci si fosse mantenuti entro quello che era lo scopo modesto del disegno di legge, si sarebbe dovuto pensare soltanto a togliere di mezzo una grave lacuna, in relazione alla realtà verificatasi in conseguenza dell'ultima guerra, lacuna che non è e non poteva essere colmata dalla legge del 1938. Secondo questa legge, infatti, ai concorsi ospedalieri potevano e possono adire soltanto coloro che siano primari o aiuti o assistenti effettivi. E poichè durante la guerra negli ospedali non si sono più fatti concorsi, la stragrande maggioranza dei sanitari, dagli assistenti ai primari, è costituita da incaricati.

Questo dunque era l'unico scopo del provvedimento in esame: colmare una lacuna della legislazione del 1938, la quale non poteva prevedere una situazione di fatto quale si è successivamente verificata.

Ed è stata una strada faticosa, quella che ha percorso questo disegno di legge, che fu presentato nella seduta del 4 dicembre 1953. Come è stato detto, e come del resto risulta dai resoconti stenografici della 11^a Commissione, le formulazioni di esso sono state amplissimamente discusse e sono il risultato di un esame approfondito. La Camera dei deputati ha creduto di rivedere e di modificare a sua volta, e siamo qui di fronte alle modifiche portate dall'altro ramo del Parlamento.

Taluno ha parlato di problema cocente; tutti i problemi che riguardano la categoria dei medici sono problemi vivaci. Io non parlo dunque di problemi cocenti; ma la realtà è, e trova conferma nella cronaca quotidiana, che sono tutti problemi di notevole portata. È logico dunque che anche i disegni di legge che interessano le categorie sanitarie siano molte volte il risultato e portino il riflesso di questa atmosfera. Ma qui non si tratta solo di un interesse delle classi e delle categorie sanitarie: si tratta di un correlativo interesse delle Amministrazioni ospedaliere. Io ritengo che, anche se il disegno di legge non rappresenta la perfezione, tuttavia esso non può ulteriormente tardare dall'entrare in vigore e quindi dall'essere approvato. Perciò non solo aderisco pienamente alle modificazioni apportate dalla nostra Commissione ed invito l'Assemblea ad approvarle, ma esprimo l'augurio che l'altro ramo del Parlamento voglia riesaminare la legge con tutta urgenza e sollecitudine e non voglia apportare nuove modificazioni, per cui il disegno di legge rimbalzerebbe di nuovo qui fornendo alla pubblica opinione superficiale un nuovo elemento di critica che io vorrei potesse essere evitato. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Procediamo ora all'esame degli articoli, limitatamente ai punti emendati dalla Camera dei deputati e alle ulteriori modifiche ad essi proposte dalla Commissione del Senato.

La prima modifica introdotta dalla Camera dei deputati concerne l'ultimo comma dell'articolo 2. Si dia lettura di tale comma nel testo emendato.

RUSSO LUIGI, *Segretario* :

« I limiti di età previsti dagli articoli 47 lettera a), 56 lettera a), 63 e 67 n. 1. lettera c) e n. 2 lettera b) del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono elevati di dieci anni ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3.

La Camera dei deputati ha proposto una nuova formulazione delle lettere a) e b). Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario* :

a) servizio di primario di ruolo o incaricato presso ospedali, cliniche universitarie o istituti universitari per la disciplina messa a concorso, da valutarsi in base alla qualità e alla durata del servizio medesimo nonchè, se trattasi di ospedale, alla categoria cui questo appartiene;

b) idoneità conseguita in un concorso per primario, da valutarsi in relazione alla categoria dell'ospedale, o maturità conseguita in un concorso per una cattedra universitaria corrispondente alla disciplina per cui è bandito il concorso;

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, le metto ai voti. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Il punto c) dell'originario testo del Senato è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Anche la lettera d) del predetto testo è stata soppressa dalla Camera dei deputati. La Com-

missione ha proposto, però, di inserire un nuovo paragrafo *b-bis*) corrispondente a tale lettera. Se ne dia lettura :

RUSSO LUIGI, *Segretario* :

« *b-bis*) servizio di aiuto effettivo o incaricato presso l'ospedale che bandisce il concorso da valutarsi in base alla qualità ed alla durata del servizio; ».

ALBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI. Questa modificazione corrisponde, per quanto possibile, ad un antico voto più generale, più ampio, di alcune Amministrazioni ospedaliere. Ricordo qui di passaggio che nella passata legislatura, quando si discusse su materia simile, io ebbi occasione di presentare un emendamento che consentiva alle Amministrazioni ospedaliere, aventi ospedali con più di 1.500 letti di emanare norme interne per i concorsi di sanitari. La mia iniziativa non sortì effetto; però alle risultanze della esperienza ora risorge in questa veste. La Commissione vuole richiamare l'attenzione sulla maggiore garanzia, sull'avviamento allo stile di quello speciale stabilimento ospedaliero che è consentito dall'ammettere ai posti a concorso quelli che hanno fatto la loro carriera nello stesso stabilimento ospedaliero. A proposito di questo emendamento non so se erro facendo presente al Presidente, se mi consente d'ora in poi e per brevissimi secondi di parlare a titolo personale, affinché nella sua illuminata prudenza decida sull'argomento; se per avventura questo emendamento non interferisca sul disposto dell'articolo 2 laddove alla lettera a) si parla di servizio prestato « in qualità di primario, aiuto o assistente di ruolo o incaricato o volontario con responsabilità e continuità di servizio e con nomina regolare ». Si profila la possibilità che la qualità e la durata del servizio dell'aiuto o dell'incaricato possano confinare o sconfinare con il servizio prestato dall'aiuto o dall'assistente di ruolo o incaricato o volontario con responsabilità e continuità di servizio. Alla lettera potrebbe sembrare di no, ma se sap-

priamo che cosa è l'effettivo servizio prestato dall'incaricato nella sfumatura minima della accezione di questo termine possiamo trovare una correlazione quale è prevista dall'articolo del Regolamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sul quesito posto dal senatore Alberti.

ZELIOLI LANZINI, *relatore*. A me pare che il quesito debba essere risolto in senso negativo perchè l'articolo 2 prevede il requisito del servizio per l'ammissione a concorsi pubblici insieme con l'anzianità del possesso del titolo di laurea. Dice: « otto anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente di ruolo o incaricato o volontario, con responsabilità e continuità di servizio e con nomina regolare ». Orbene, questi sono requisiti che vengono richiesti per l'ammissione a pubblici concorsi. Senonchè all'articolo 3 noi specifichiamo la graduatoria cioè i titoli che danno il modo di graduare poi il punteggio. Perciò l'articolo 2 non ha niente a che fare con l'articolo 3 che è stato da noi completato con quella aggiunta che serve a considerare nel miglior modo gli aiuti effettivi e incaricati che hanno prestato servizio presso gli ospedali che hanno bandito il concorso. Naturalmente i volontari vengono dopo.

BOCCASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCASSI. Signor Presidente, vorrei far osservare che quanto ha detto il collega Alberti è più che giusto, giuridico ed equo, in quanto che il comma *b-bis*) introduce un nuovo criterio di valutazione nel servizio. Quale è questo criterio di valutazione? L'articolo 2 che stabilisce i requisiti di servizio per l'ammissione ai concorsi parla anche di volontario, ma poi con il comma *b-bis*) dell'articolo 3 si dice: guardate che del volontario non ne dovette tenere quel conto che si dovrebbe leggendo l'articolo 2 in quanto che il legislatore vi indica il criterio di valutazione. Che cosa dice il comma *b-bis*)? Dice: « servizio di aiuto effettivo o incaricato presso l'ospedale che

bandisce il concorso, da valutarsi in base alla qualità e alla durata del servizio », ossia il legislatore dà un'indicazione che giustamente, come dice il senatore Alberti, interferisce con l'articolo 2 che ammette al concorso il volontario. Voi avete voluto attenuare precisamente questa parola « volontario » perchè non vi va giù.

SANTERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTERO. Mi permetto far osservare che l'articolo 3 parla di graduatoria, cioè dà una preferenza al servizio di aiuto effettivo o incaricato presso l'ospedale che bandisce il concorso, e pone successivamente il servizio di aiuto effettivo o incaricato o volontario presso altri ospedali. Quindi non è che si voglia togliere il merito del servizio prestato di aiuto o assistente volontario presso l'ospedale, ma si dà una prevalenza al servizio prestato nell'ospedale che bandisce il concorso, come aiuto effettivo o incaricato, si dà, per esempio, un mezzo punto in più.

BOCCASSI. È un nuovo criterio di valutazione.

SANTERO. Ma è logico che in una graduatoria si debba tener conto di tanti valori. Secondo noi è logico, umano e legittimo tenere in maggior conto questo servizio. È un criterio non nuovo perchè già contemplato dalla legge del 1938.

ANGRISANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGRISANI. Onorevoli colleghi, la questione va posta con chiarezza. Mentre all'articolo 2 si è posto come titolo di valutazione per essere ammessi al concorso il titolo di volontario ospedaliero, nel comma *b-bis*) dell'articolo 3 si è escluso questo titolo di volontario come criterio di valutazione. Secondo me ha fatto bene la Commissione ad escludere la parola « volontario » dall'articolo 3, comma *b-bis*) perchè avevamo fatto male noi della

Commissione a introdurre la parola nell'articolo 2. Si tratta dunque di un correttivo che si è voluto fare, è giusto ed onesto. Ora il quesito è questo: giuridicamente è giusto o determinerà un contrasto con l'articolo 2 nel testo del Senato e non modificato dalla Camera? Secondo il mio giudizio, pur essendo giusta l'introduzione del comma *b-bis*), io penso che non sia giuridicamente esatto.

PRESIDENTE. Invito l'Alto Commissario per Igiene e la sanità pubblica ad esprimere l'avviso del Governo.

TESSITORI, *Alto Commissario per Igiene e la sanità pubblica.* A leggere bene le due norme non mi pare possano sorgere dubbi, e quindi nemmeno quello affacciato dal collega Alberti.

Intanto esse disciplinano due cose sostanzialmente diverse. L'articolo 2 dice quali debbono essere i requisiti per essere ammessi al concorso, e in ordine a questi requisiti la Commissione esaminatrice dovrà fare un esame preliminare, escludendo coloro che non li abbiano tutti, bastando la mancanza d'uno solo per la esclusione dal concorso. L'articolo 3, invece, stabilisce i criteri preferenziali nella valutazione dei titoli degli ammessi al concorso. Tra i requisiti per l'ammissione vi è anche quello di un servizio prestato per un determinato numero di anni — di otto anni per il primario, meno per gli altri — e questo servizio la Commissione si è preoccupata che non fosse slegato, discontinuo, ma ha voluto che fosse un servizio continuativo; ecco perchè ha introdotto la formula « con responsabilità e continuità di servizio ».

Quando all'articolo 3, invece, si stabiliscono i criteri che la Commissione deve seguire nella valutazione dei titoli, se ne fissa l'ordine preferenziale, la graduatoria. Secondo l'emendamento proposto dalla Commissione, tra i titoli che debbono essere presi in considerazione, al punto terzo della graduatoria, v'è anche quello dell'aiuto o dell'incaricato aiuto che abbia prestato un servizio presso l'ospedale che bandisce il concorso; e la valutazione di questo servizio — che sotto questo profilo diventa titolo e non più requisito per l'ammissione — deve farsi in base alla qualità e

alla durata del servizio; ma non qualunque durata, poichè rimane sempre ferma come requisito per l'ammissione, la durata minima fissata dall'articolo 1.

Che se in ipotesi vi sono tra i candidati due aiuti, uno dei quali abbia una durata di servizio di otto anni, che è il minimo, o sei, secondo l'articolo 2, e l'altro abbia un anno di più, ecco che questo secondo, nella valutazione da farsi da parte della Commissione, data la maggiore durata del servizio prestato, evidentemente può avere una percentuale di punteggio maggiore che non il suo collega.

Perciò non può sorgere dubbio; soltanto che, come è stato detto, non si è posto sullo stesso piano l'assistente volontario per le ragioni che la Commissione conosce e che già sono state, mi pare, accennate.

PRESIDENTE. Ritengo che, dopo i chiarimenti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, non possa sussistere dubbio sulla conciliabilità dell'emendamento proposto dalla Commissione con la lettera *a)* dell'articolo 2.

Pertanto metto ai voti la lettera *b)-bis* che la Commissione propone di inserire nell'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Si dia ora lettura del punto *c)* del testo approvato dalla Camera dei deputati, corrispondente alla lettera *e)* dell'originario testo del Senato.

RUSSO LUIGI, *Segretario:*

« *c)* servizio di aiuto effettivo o incaricato o volontario presso ospedali, cliniche o istituti universitari, per la disciplina messa a concorso, da valutarsi in base alla qualità o alla durata del servizio medesimo, nonchè, se trattasi di ospedale, alla categoria cui questo appartiene ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, l'articolo 3 nel testo modificato. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 3.

Nei concorsi a posti di primario e aiuto ospedalieri i titoli di carriera sono da valutarsi nel seguente ordine di preferenza:

a) servizio di primario di ruolo o incaricato presso ospedali, cliniche universitarie o istituti universitari per la disciplina messa a concorso, da valutarsi in base alla qualità e alla durata del servizio medesimo nonchè, se trattasi di ospedale, alla categoria cui questo appartiene;

b) idoneità conseguita in un concorso per primario, da valutarsi in relazione alla categoria dell'ospedale, o maturità conseguita in un concorso per una cattedra universitaria corrispondente alla disciplina per cui è bandito il concorso;

b-bis) servizio di aiuto effettivo o incaricato presso l'ospedale che bandisce il concorso, da valutarsi in base alla qualità ed alla durata del servizio;

c) servizio di aiuto effettivo o incaricato o volontario presso ospedali, cliniche o istituti universitari, per la disciplina messa a concorso, da valutarsi in base alla qualità o alla durata del servizio medesimo, nonchè, se trattasi di ospedale, alla categoria cui questo appartiene;

d) servizio di assistenza effettivo o incaricato o volontario da valutarsi in base alla qualità ed alla durata del servizio;

e) altri eventuali incarichi e servizi prestati presso pubbliche amministrazioni;

f) incarichi o servizi prestati presso istituti privati.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La Commissione propone un articolo 3-bis, che in sostanza riproduce l'articolo 4, già approvato dal Senato e soppresso dalla Camera dei deputati. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 3-bis.

Per i concorsi in ospedali di terza categoria di cui all'articolo 75 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, si applicano le norme per i concorsi per gli ospedali di prima e seconda categoria previste dal decreto sopra citato e dalla presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 4 nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 4.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di primario o di aiuto degli ospedali di prima, seconda e terza categoria, di cui agli articoli 48, 62, 75 e 91 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate con deliberazione della Amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite:

a) dal presidente della Amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso o, per sua delega, dal sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale o da un medico nominato dal Consiglio di amministrazione, presidente;

b) da due primari ospedalieri di ruolo di materie attinenti o affini al concorso, in servizio presso lo stesso ospedale o, in mancanza, presso ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza; uno di questi due primari sarà designato dall'Ordine dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso;

c) da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della materia attinente al concorso;

d) da un medico appartenente ai ruoli della Sanità pubblica, di grado non inferiore all'VIII, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di assistente, di cui agli articoli 64 e 91 del regio decreto 30 settembre 1938, n.1631, sono nominate anch'esse dalla Amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso e sono costituite:

a) dal presidente della Amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso o, per sua delega, dal sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale o da un medico nominato dal Consiglio di amministrazione, presidente;

b) da un primario ospedaliero di ruolo, designato dal Consiglio dell'Ordine dei medici della Provincia in cui si bandisce il concorso;

c) da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di materia attinente al concorso.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di sanitario delle infermerie, di cui all'articolo 76 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione dell'infermeria che bandisce i concorsi e sono costituite:

a) dal presidente della Amministrazione dell'infermeria;

b) da un medico appartenente ai ruoli della Sanità pubblica di grado non inferiore al IX, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

c) da un primario ospedaliero designato dall'Ordine dei medici della Provincia nella quale si bandisce il concorso.

Funziona da segretario delle Commissioni previste nel presente articolo un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal Prefetto.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 5.

Il punteggio di cui al n. 1 dell'articolo 54 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, verrà ripartito fra i titoli di carriera previsti dall'articolo 3 della presente legge, secondo l'ordine di preferenza in esso indicato, con criteri da stabilirsi dalla Commissione giudicatrice del concorso.

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto un nuovo testo di questo articolo. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 5.

Il punteggio di cui al n. 1 dell'articolo 54 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, verrà ripartito fra i titoli di carriera previsti dall'articolo 3 della presente legge, secondo l'ordine di preferenza in esso indicato.

TRABUCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI. Desidero un chiarimento. L'articolo 5 fa riferimento al punteggio dei titoli di cui all'articolo 54 del regio decreto 30 settembre 1938, secondo cui la Commissione dispone di 20 punti per i titoli di carriera da assegnarsi a seconda di una determinata ripartizione in corrispondenza di lettere che vanno dalla a) alla h). Per ogni lettera sono assegnati dei punti massimi i quali, sommati insieme, danno appunto come totale 20. Il testo originale lasciava tutte ed otto le lettere in parola, e il rinvio al numero 1 dell'articolo 54 del decreto citato era logico. Ma la Camera ha soppresso due lettere e quindi oggi sono enumerati i titoli fino alla lettera f). La nostra Commissione ha aggiunto un'altra lettera, la g), ma ne manca sempre una. La Commissione della Camera aveva perciò stabilito che la ripartizione dei 20 punti dovesse avvenire a criterio della Commissione aggiu-

dicatrice, ma la nostra Commissione, nella sua relazione, scrive: « La 11^a Commissione ritiene invece che la specificazione contenuta nell'ultima riga " con criteri da stabilirsi dalla Commissione giudicatrice del concorso " possa essere soppressa in quanto i criteri sono già stabiliti dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e ad essi debbono per uniformità di direttiva attenersi le Commissioni giudicatrici di tutti i concorsi ».

Ora avendo solo a disposizione i punteggi corrispondenti alle lettere dalla a) alla g), le Commissioni non potranno assegnare mai il totale di 20 punti, se dovranno attenersi ai criteri rigidi della legge del 1938. Ecco perchè vorrei che la Commissione mi spiegasse come si possono coordinare i due articoli.

ZELIOLI LANZINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELIOLI LANZINI, *relatore*. Le osservazioni del collega Trabucchi sono fondate. Io stesso, come risulta dal testo stenografico, le prospettai in Commissione, ed anzi rilevai che la dizione era inutile perchè i commissari nominati col particolare regolamento che abbiamo testè approvato, sono liberi di stabilire un criterio che necessariamente deve essere uniforme, come alcuni non vorrebbero, per tutta Italia, criterio che deve essere quello che gli stessi commissari ritengono opportuno stabilire per l'espletamento del concorso. Debbono cioè regularsi di volta in volta. È noto che i commissari si mettono d'accordo sul punteggio da ripartire in conformità alla legge.

BOCCASSI. Questo si presta ai trucchi.

ZELIOLI LANZINI, *relatore*. Ad ogni modo mi rimetto completamente al Senato.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Mi pare che non ci debba

essere motivo alle preoccupazioni avanzate dal senatore Trabucchi. Leggiamo l'articolo 5: « Il punteggio di cui al n. 1 dell'articolo 54 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, verrà ripartito tra i titoli di carriera ecc. ». Ciò vuol dire che i venti punti verranno ripartiti tra i titoli di carriera previsti da questo disegno di legge e sono sempre venti punti a disposizione di ciascun commissario. Se non sono tutti i titoli di cui si parla nell'articolo 54, non importa, dato che non si stabilisce un punteggio per ciascun titolo. (*Interruzione del senatore Trabucchi*). L'articolo 54 stabiliva questo punteggio, ma noi abbiamo modificato. Forse bastava dire che i punti a disposizione della Commissione esaminatrice sono venti da ripartirsi tra i vari titoli.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5 nel testo della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Santero ha proposto un articolo 5-bis. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 5-bis.

Il conferimento da parte delle Amministrazioni ospedaliere dei posti di interino deve essere effettuato a favore dei dichiarati idonei nel precedente concorso o a favore di sanitari dichiarati idonei in concorsi per ospedali di pari o superiore categoria.

PRESIDENTE. Senatore Santero, mantiene il suo emendamento?

SANTERO. Lo ritiro.

ANGRISANI. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sulla proponibilità, alla stregua dell'articolo 54 del Regolamento, dell'emendamento aggiuntivo del senatore Santero, fatto proprio dal senatore Angrisani.

ZELIOLI LANZINI, *relatore*. Il signor Presidente mi invita a leggere l'articolo 54 del Regolamento nel suo capoverso: « Se i disegni di legge approvati dal Senato sono emendati dalla Camera dei deputati, il Senato delibera di norma soltanto sulle modifiche approvate dalla Camera ». (*Commenti*). L'articolo dice inoltre: « Nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera ». Qui non vi è evidentemente alcuna correlazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ad esprimere l'avviso del Governo.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Sono del parere della Commissione.

PRESIDENTE. Accolgo il parere della Commissione e del Governo e, a norma dell'articolo 54 del Regolamento, dichiaro improponibile l'articolo 5-bis proposto dal senatore Santoro e fatto proprio dal senatore Angrisani.

Passiamo all'articolo 6, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 6.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di direttori di farmacia e di farmacista di cui all'articolo 67 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, da espletarsi, attenendosi ai principi informativi della presente legge, ai sensi degli articoli 69 e 70 dello stesso decreto, sono nominate con deliberazione della Amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite:

a) dal presidente della Amministrazione dell'ospedale o, per sua delega, dal sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale, presidente;

b) da un professore universitario di ruolo di chimica farmaceutica;

c) da un medico appartenente ai ruoli della Sanità pubblica di grado non inferiore

all'VIII, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

d) da un farmacista direttore di farmacia di ospedale e da un farmacista nominato dal presidente dell'Ordine dei farmacisti della provincia ove ha sede l'ospedale che bandisce il concorso.

Funziona da segretario delle predette Commissioni un funzionario di gruppo A della Amministrazione civile dell'interno, designato dal Prefetto.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7. Si dia lettura della prima parte del primo comma del testo approvato dalla Camera dei deputati.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« I concorsi ai posti di sovrintendente sanitario, direttore sanitario, vice-direttore ed ispettore sanitario hanno luogo di norma nelle città in cui hanno sede gli ospedali rispettivi. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai predetti posti sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione interessata e sono costituite: ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti. Chi la approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Si dia lettura della lettera a) nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« a) dal presidente della Amministrazione che bandisce il concorso o, per sua delega, dal sovrintendente o dal direttore sanitario o da un medico di sua fiducia, presidente; ».

PRESIDENTE. La Commissione ha invece proposto il seguente testo:

« a) dal presidente della Amministrazione che bandisce il concorso o, per sua delega, da un membro del Consiglio di amministrazione; ».

Invito la Commissione ad esporre i motivi della modificazione proposta.

ZELIOLI LANZINI, *relatore*. La Commissione mantiene la sua proposta e chiede altresì che sia aggiunta, dopo le parole: « un membro del Consiglio di amministrazione », la parola « presidente », che è stata omessa per un errore formale cioè per una dimenticanza della tipografia. D'altra parte, in tal modo ci si riferisce ancora al testo della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La lettera a), nel testo proposto dalla Commissione, risulta allora così formulata:

« a) dal presidente della Amministrazione che bandisce il concorso o, per sua delega, da un membro del Consiglio di amministrazione, presidente; ».

Invito l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ad esprimere l'avviso del Governo sull'emendamento proposto dalla Commissione.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Il Governo è d'accordo, perchè la *ratio legis* della modifica proposta dalla Commissione è evidente: non si è inteso di modificare quello che già esiste, cioè che il Presidente della Commissione sia il Presidente o un suo delegato dell'ospedale che bandisce il concorso. Se avessimo consentito, come era richiesto nella proposta fatta dalla Camera, che potesse essere delegato il soprintendente o il direttore sanitario o un medico di fiducia, a prescindere dal fatto che per la loro attività specifica costoro possono non sempre rappresentare adeguatamente l'Amministrazione, che dovrebbe essere al di sopra dei tecnici, per la tutela dell'interesse proprio dell'Amministrazione, si poteva avverare e si avvera in molti casi il fatto che non esiste il soprintendente o il direttore sanitario. Ecco la ragione per cui, secondo me, per mantenere l'armonia della legge è opportuno limitare la presidenza della Commissione esaminatrice o al Presidente dell'Amministrazione ospedaliera o ad un suo delegato che non sia tra coloro previsti nella

modificazione apportata dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Si dia lettura delle lettere b), c) e d) del prossimo comma e dei restanti commi dell'articolo 7 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

b) da un medico dei ruoli della Sanità pubblica di grado non inferiore al VII, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

c) da un professore universitario di igiene di ruolo o fuori ruolo;

d) da due sovrintendenti sanitari o direttori sanitari di ospedali di prima o seconda categoria, dei quali uno designato dal Consiglio dell'Ordine dei medici della provincia in cui si bandisce il concorso.

Funziona da segretario un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal Prefetto.

Le Amministrazioni ospedaliere provvedono all'approvazione della graduatoria e, secondo l'ordine di questa, alla nomina dei concorrenti risultati idonei, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 42 e 45 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Per l'ammissione al concorso di sovrintendente sanitario e direttore sanitario di ospedali di prima categoria, i requisiti stabiliti dagli articoli 42, primo comma, n. 5 e 43, quarto comma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono sostituiti dai seguenti:

a) anzianità di laurea in medicina e chirurgia di almeno dieci anni;

b) possesso di titoli specifici nel campo dell'igiene, della tecnica e dell'assistenza ospedaliera;

c) età non superiore ai cinquantacinque anni.

Il limite di età previsto dall'articolo 46, terzo comma, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è elevato di dieci anni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 7 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

I senatori Boccassi, Alberti, Terracini, Fantuzzi, Gramegna, Angrisani, Mastrosimone e Molinelli hanno presentato un emendamento aggiuntivo da inserire come articolo 7-bis. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 7-bis.

Durante il periodo di applicazione della presente legge, metà dei posti per primario e per aiuto messi a concorso, salvo il caso di concorso ad un unico posto, deve essere riservato ai concorrenti che abbiano prestato servizio per almeno tre anni in qualità di aiuto o di assistente ospedaliero di ruolo nominati per concorso. In caso di numero dispari di posti messi a concorso si arrotonda questo numero con l'aumento di una unità.

PRESIDENTE. Anche in questo caso si presenta il dubbio se l'Assemblea possa prendere in considerazione, senza offesa del Regolamento, l'emendamento aggiuntivo. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso.

ZELIOLI LANZINI, *relatore*. Io mi rimetto a quanto ho detto poc'anzi per il precedente emendamento. Ritengo che questo sia un emendamento precluso già dal testo della legge e più che tutto dagli emendamenti che non sono in relazione con quelli proposti dalla Camera. Si tratta di un emendamento nuovo che doveva essere proposto nel primo *iter* della legge cioè nella prima fase, quando noi in sede di Commissione deliberante abbiamo approvato la legge.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ad esprimere l'avviso del Governo.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Sono anch'io del parere che anche questo emendamento costituisca una novità e come tale non possa essere preso in considerazione in quanto che tra esso e il testo della legge non esiste rapporto di correlazione. Difatti come l'emendamento del collega Santero disciplinava un fatto completamente nuovo, non preso in considerazione dal testo della legge, e cioè il fatto del conferimento dei posti di interino a coloro che avendo concorso non fossero risultati vittoriosi ma solo idonei, e faceva obbligo alle amministrazioni ospedaliere di scegliere per l'interinato gli idonei che risultassero nella graduatoria dei non vittoriosi dei concorsi — fatto che può essere disciplinato e sul quale possiamo in ipotesi anche essere d'accordo ma che costituisce una novità assoluta senza alcuna correlazione con la legge — anche l'emendamento del senatore Boccassi è completamente nuovo e manca di relazione logica con le norme che abbiamo finora approvato. Per questo, ai sensi dell'ultima parte dell'articolo 54 del Regolamento, sembra a me che non possa essere messo in discussione e che vi sia preclusione al suo esame.

BOCCASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCASSI. Signor Presidente, in base all'articolo 54 del Regolamento, debbo mettere in evidenza la correlazione del contesto del mio emendamento con questo disegno di legge. E la correlazione è con l'articolo 8 che dice: « Per i concorsi ai posti ospedalieri banditi dopo la scadenza della legge 4 novembre 1951, n. 1188, dei quali non sia stato iniziato l'espletamento — badate, non è iniziato l'espletamento, ma sono stati chiusi i termini per la presentazione delle domande — le amministrazioni interessate provvederanno a modificare i relativi bandi... ». Quindi il mio emendamento è in correlazione perchè tutti coloro che hanno concorso in base alla legge precedente hanno fatto questi concorsi per acquisire il requisito dei 6 anni e il requisito della durata in servizio come aiuti effettivi per concorrere a primari. Se riapriamo i termini

già chiusi a me sembra una cosa illegale, anche se non è stato iniziato l'espletamento. Riaprire i termini a tutti coloro che non hanno già concorso precedentemente vuol dire permettere a nuovi concorrenti che nel frattempo si sono provvisti di nuovi titoli, di presentarsi in concorrenza con coloro che hanno già acquisito un diritto sacrificandosi nel lavoro ospedaliero in attesa dell'espletamento. Quindi vi è correlazione, signor Presidente, oppure non capisco più che cosa sia la logica. Il Senato con la sua maggioranza di voti deciderà in merito.

PRESIDENTE. Senatore Boccassi, ho voluto prima sentire il parere della Commissione e del Governo per poter esprimere il mio giudizio nel pieno possesso di tutti gli elementi necessari. Ora, io non vedo alcuna correlazione tra l'articolo 7-bis da lei proposto e l'articolo 8 nel testo approvato dalla Camera dei deputati e poichè, come è stato ricordato, l'articolo 54 del Regolamento consentirebbe di approvare un nuovo emendamento soltanto se fosse in correlazione con gli emendamenti approvati dalla Camera, non credo che si debba far luogo all'esame del suo emendamento.

BOCCASSI. Io insisto perchè sia messo in votazione.

PRESIDENTE. Senatore Boccassi, quando la Presidenza ha deciso di considerare un emendamento improponibile, nessuno può chiedere che sia posto in votazione.

Passiamo all'articolo 8 nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Art. 8.

Per i concorsi ai posti ospedalieri banditi dopo la scadenza della legge 4 novembre 1951, n. 1188, dei quali non sia stato iniziato l'espletamento, le Amministrazioni interessate provvederanno a modificare i relativi bandi in armonia alle disposizioni della presente legge, assegnando un ulteriore termine di sessanta giorni per la presentazione di nuove istanze.

TRABUCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà,

TRABUCCHI. Desidero un chiarimento. Con l'introduzione dell'articolo 3-bis che abbiamo votato prima, non abbiamo introdotto soltanto norme estensive, ma abbiamo introdotto, per gli ospedali di terza categoria, anche delle norme restrittive per l'ammissione ai concorsi; abbiamo introdotto i limiti minimi di anzianità, ecc. anche per gli ospedali di terza categoria. Ora, approvando l'articolo 8, ammettiamo che debbano essere modificate le condizioni di concorsi, ma che succederà per coloro che per i concorsi in ospedali di terza categoria (secondo l'articolo 3-bis) erano ammissibili anche senza quella determinata anzianità ed oggi invece dovrebbero avere una determinata anzianità? Votando l'articolo 8 coloro che oggi hanno il concorso chiuso, che avrebbero diritto ad essere giudicati o perlomeno avrebbero una legittima aspettativa di essere giudicati a concorso riaperto, diventerebbero inammissibili al concorso stesso. (*Interruzioni dal centro*). Sì, perchè l'articolo 75 non pone limiti di anzianità per i concorsi in ospedali di terza categoria. Noi, applicando con l'articolo 3-bis le norme degli ospedali di prima e seconda categoria anche agli ospedali di terza categoria, restringiamo l'ammissibilità ai concorsi e possiamo trovarci così con dei concorrenti ai quali con la nuova legge dobbiamo dire: voi non siete più ammessi. Domando alla Commissione ed al Governo qual'è la loro interpretazione dell'articolo 8 in funzione dell'articolo 3-bis che abbiamo votato. Secondo i chiarimenti che avrò potrò anche dichiararmi soddisfatto.

BOCCASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCASSI. Faccio proposta formale che sia soppresso l'articolo 8.

PRESIDENTE. Senatore Boccassi, le faccio presente che gli emendamenti debbono essere presentati alla Presidenza corredati dal prescritto numero di firme.

ANGRISANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGRISANI. A proposito dell'articolo 8 la Commissione e l'Alto Commissario debbono ricordare (ed è doveroso da parte mia richiamarli al ricordo) che tutti fummo d'accordo che questo articolo 8 non era assolutamente ammissibile. Tutta la Commissione fu d'accordo, compreso l'Alto Commissario ed il Presidente. Ora come si fa a votare questo articolo 8?

Ma qui usciamo dal campo di quello che dicevo poco fa. Noi medici conosciamo meglio la vita degli ospedali, ma a questo riguardo voglio chiamare in soccorso anche gli eminenti colleghi che si occupano di questioni squisitamente giuridiche. È giusto che si tolga questo diritto a colui che si è presentato ad un concorso che poi non si è espletato non per sua volontà?

Ritengo, pertanto, che questo articolo 8, con il parere favorevole del Governo e della Commissione, debba essere soppresso.

NACUCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NACUCCHI. Poichè il senatore Angrisani invoca il giudizio di un giurista, io — da avvocato — dico che si deve sopprimere l'articolo 8, altrimenti si violerebbero i diritti questi di coloro che hanno partecipato al concorso bandito con la legge del 1951.

Perciò voterò a favore dell'emendamento Boccassi.

PRESIDENTE. I senatori Boccassi, Cermignani, Voccoli ed altri hanno presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 8.

Invito la Commissione ad esprimere il suo parere sull'emendamento in esame.

ZELIOLI LANZINI, *relatore*. Per quanto riguarda la soppressione dell'articolo 8 mi rimetto al Senato, facendo osservare che noi eravamo molto perplessi anche in sede di Commissione circa l'accettazione di questo articolo, e solo per evitare che si verificassero ancora dei palleggiamenti tra Camera e Senato non abbiamo insistito nella soppressione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ad esprimere l'avviso del Governo.

TESSITORI, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica*. Questa norma ha una sua ragione d'essere, la quale è costituita dal fatto che pare ci sia un parere, non una decisione, da parte di una massima Magistratura, secondo il quale in questa ipotesi potrebbe sorgere la possibilità di litigi. La Camera ha inteso risolvere il problema introducendo questa norma ed evidentemente non ha inteso — e forse la parola non corrisponde del tutto alle intenzioni, se non ricordo male quanto diceva il senatore Trabucchi — sopprimere i diritti acquisiti.

Qui si accenna ai concorsi dei quali non sia stato iniziato l'espletamento, ed è noto che l'espletamento di un concorso si intende iniziato quando la Commissione esaminatrice abbia tenuto una prima riunione.

Forse il problema interpretativo si pone per una frase successiva, laddove è detto che i bandi debbono essere modificati in armonia alle disposizioni della presente legge. Ora, chi ha acquisito il diritto dell'ammissione al concorso in base a quel bando, anche se non ha un periodo di servizio quale la nuova legge esige secondo me dovrebbe essere ammesso.

Con queste considerazioni che possono essere accademiche, per cui chiedo venia, la mia conclusione non è di insistere a che sia votata questa norma, perchè il Governo intende rimettersi al Senato in quanto ritiene che anche se sarà soppresso questo articolo la legge potrà essere ugualmente operante.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 8, proposto dai senatori Boccassi ed altri, per il quale sia la Commissione che il Governo si sono rimessi al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'articolo 9 del testo approvato dalla Camera è identico all'articolo 7 dell'originario testo del Senato.

Avverto che, se non vi sono osservazioni, la Presidenza provvederà al coordinamento formale del disegno di legge.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, Segretario:

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intendono prendere, nell'ambito delle rispettive competenze, per far cessare la grave situazione di turbamento che regna fra i lavoratori industriali e agricoli del comune di Galliera (Bologna) in seguito ai fatti che si vanno colà verificando e che qui brevemente si espongono: 1) il colonnello in pensione Anzini, direttore della fabbrica americano-italiana S.I.A.P.A., dopo un licenziamento in massa avvenuto nel settembre 1954 ha invitato e invita apertamente gli operai che vogliono essere riassunti a iscriversi prima al P.S.D.I. o alla Democrazia cristiana nonchè alla C.S.I.L., benignamente consigliandoli in pari tempo, se proprio vogliono, di mantenere clandestinamente le loro iscrizioni anche al Partito comunista italiano o al Partito socialista italiano e alla C.G.I.L., e non riassume nessuno se non ha ceduto a questo inqualificabile ricatto; 2) l'ufficio di collocamento comunale, più volte sollecitato, si rifiuta di intervenire per far rispettare la legge sul collocamento così sfacciatamente violata dal signor Anzini, mentre da parte sua il prefetto di Bologna, interessato alla questione da parte di una Commissione di lavoratori, li ha consigliati di rivolgersi a qualche avvocato; 3) il sindacalista Roncarati di Galliera è stato diffidato dal presidente della cooperativa A.C.L.I., signor Angelo Tassinari di Pieve di Cento, con lettera inviata anche, per conoscenza, al locale maresciallo dei carabinieri, dal recarsi a parlare coi lavoratori di detta cooperativa sui terreni del Pio Istituto « Pallotta » al fine di convincerli, facendo appello ai generosi sentimenti dei lavoratori di qualunque tendenza politica, a dividere lo scarso lavoro coi braccianti (47 famiglie che già avevano il fondo in compartecipazione) spietatamente sfrattati per rancore politico del prelodato Pio istituto.

In detta diffida uno dei più umani e ovvi doveri inerenti alle funzioni sindacali viene

giudicato, dal signor Angelo, come mosso da « subdoli motivi e scopi sobillatori », senza che nè l'ufficio di collocamento nè il maresciallo dei carabinieri — che, si ripete, ha ricevuto per conoscenza copia della diffida — si siano mossi, l'uno per una equa distribuzione del lavoro fra i disoccupati secondo la legge sul collocamento, l'altro per diffidare a sua volta come merita il detto presidente dal violare le norme più elementari della legge democratica e del vivere civile (553-*Urgenza*).

ROFFI.

Al Ministro delle finanze, per conoscere in base a quali criteri la Direzione delle dogane di Como ha disposto che gli automobilisti che attraversano il confine non possano avere nel serbatoio più di dieci litri di benzina, se provengono dalla Svizzera, e se le loro macchine sono targate in una Provincia di confine; e per sapere se non sarebbe stato più opportuno disporre un più assiduo controllo su coloro che con troppa frequenza attraversano il confine, anzichè complicare le operazioni di transito già pesanti con l'estensione del controllo a tutte le vetture in transito. Oltre tutto l'appesantirsi del servizio, si deplora nella zona di confine che, per colpire una esigua percentuale di contrabbando di carburanti, sia stata adottata una misura che sembrerà vessatoria ai turisti stranieri e specialmente ai viaggiatori della vicina Svizzera, che hanno frequenti occasioni di visitare Como e Milano (554).

TERRAGNI.

Al Ministro dell'interno, per sapere i motivi che hanno indotto il prefetto di Enna ad autorizzare l'appalto dell'esattoria di Aidone al signor La Morella, sebbene il Consiglio comunale del luogo avesse già espresso parere sfavorevole (555).

Russo Salvatore.

Al Ministro dell'interno, per conoscere se egli sia al corrente del fatto che il Sindaco di Roma, in violazione dell'articolo 31 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, ha omesso di provvedere entro i termini stabiliti, e cioè

entro il 28 gennaio 1955, all'affissione all'albo comunale delle liste degli aventi diritto al voto per la elezione del Consiglio direttivo della Cassa mutua comunale dei coltivatori diretti; e, in caso affermativo, quali provvedimenti intenda adottare per assicurare che la preparazione di quelle elezioni non venga ulteriormente turbata anche da palesi e arroganti violazioni della legge (556).

DONINI, ALBERTI, MASSINI.

Al Ministro dell'interno, per conoscere se egli sia in grado di fornire una spiegazione plausibile dell'arbitrio commesso dal Questore di Roma, il quale, senza alcuna motivazione, ha vietato tutti i comizi indetti nella provincia di Roma per il 30 gennaio ultimo scorso dalle organizzazioni rappresentative dei coltivatori della terra, nel quadro della preparazione delle elezioni dei Consigli direttivi delle Mutue dei coltivatori diretti (557).

DONINI, MINIO, ALBERTI, MASSINI.

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.*

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se sia stata presa nella dovuta considerazione la situazione imbarazzante di quei cittadini che, laureati in medicina, farmacia e veterinaria nell'anno accademico 1953-54, non possono ancora, causa la mancata approvazione del progetto di legge per l'abilitazione provvisoria dei laureati 1953-54, nè essere iscritti ai rispettivi ordini professionali, nè partecipare a concorsi, nè, cosa più grave, essere ammessi a corsi resi obbligatori dalla legge per le disposizioni vigenti sul servizio militare.

L'interrogante prega l'onorevole Ministro di dare assicurazioni tali da tranquillizzare i laureati interessati (1047).

MARIANI.

Al Ministro dei trasporti, per chiedere se non sia arrivato il momento di completare i lavori della stazione di Faenza, dotandola di un sottopassaggio che valga a prevenire di-

sgrazie ed infortuni e ad agevolare il passaggio dei viaggiatori che vengono e vanno attraverso i binari coi treni che incrociano provenienti dalle diverse direzioni e che talora ingorgano e congestionano il traffico (1048).

BRASCHI.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritenga giusto ed opportuno disporre perchè gli uffici del lavoro acconsentano « l'ingaggiamento » nei lavori di « cantiere » di quegli operai che, pur avendo superato il sessantesimo anno, non sono provvisti di congrui assegni di previdenza e di vecchiaia e godono di pensioni minime (1049).

BRASCHI.

PRESIDENTE. Domani, giovedì 3 febbraio, seduta pubblica alle ore 16 con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 (678).

2. Ratifica ed esecuzione del Protocollo sullo Statuto dei Quartieri generali militari internazionali, creati in virtù del Trattato Nord Atlantico, firmato a Parigi il 28 agosto 1952 (679).

3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, firmata a Roma il 6 dicembre 1951 (823) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Norme sull'utilizzo delle disponibilità di esercizi scaduti, destinate a finanziamenti di oneri derivanti da provvedimenti di carattere particolare (824) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Deputato PAGLIUCA. — Modifica delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicembre 1952, n. 2988 (483) (*Approvato*

dalla V Commissione permanente della Camera dei deputati).

6. Norme per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti minerari di vapori e gas utilizzabili per la produzione di energia elettrica (375).

7. CARELLI ed ELIA. — Apporto di nuovi fondi alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (481).

8. STURZO. — Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina (499).

9. CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della sanità pubblica (67).

10. STURZO. — Modifica agli articoli 2 e 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo le nomine elettive a giudici della Corte costituzionale (82).

La seduta è tolta alle ore 20,10.

Dott. MARIO ISGRÒ

Direttore dell'Ufficio Resoconti